

**ESITO EVASIONE PROTOCOLLO 343094/2023 DEL
19/07/2023**

**AZIENDA SERVIZI PUBBLICI
S.P.A.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	CIAMPINO (RM) LARGO FELICE ARMATI 1 CAP 00043
Domicilio digitale/PEC	aziendaservizipubblicispa@legaimail.it
Numero REA	RM - 864634
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02315031001
Forma giuridica	societa' per azioni
Presidente Consiglio Amministrazione	ACCOLLA ARTURO <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

DOCUMENTO

Il presente documento è fornito unicamente a riscontro dell'evasione del protocollo dell'istanza.
Si ricorda che la visura ufficiale aggiornata dell'impresa è consultabile gratuitamente, da parte del legale rappresentante, tramite il cassetto digitale dell'imprenditore all'indirizzo www.impresa.italia.it

Estremi di firma digitale

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Capitale e strumenti finanziari	22
3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	22
4 Amministratori	23
5 Sindaci, membri organi di controllo	27
6 Titolari di altre cariche o qualifiche	29
7 Fusioni, scissioni, subentri	29
8 Attività, albi ruoli e licenze	30
9 Sede ed unita' locali in provincia	30
10 Protocollo evaso	36

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02315031001 Data di iscrizione: 06/03/1997 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 30/09/1996
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	1. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': A) L'ESERCIZIO DELLE FARMACIE DI CUI SONO TITOLARI GLI ENTI LOCALI SOCI, LA GESTIONE DI FARMACIE COMUNALI, NONCHE' LA GESTIONE DI FARMACIE DI CUI SONO TITOLARI ALTRI ENTI; IL ...
Poteri da statuto	POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESEGUE LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ED ESERCITA, FERME RESTANDO LE COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STESSA, LE FUNZIONI ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02315031001
del Registro delle Imprese di ROMA
Precedente numero di iscrizione: RM-1997-164642
Data iscrizione: 06/03/1997

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 06/03/1997

informazioni costitutive

Denominazione: AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
Sigla: ASP SPA
Data atto di costituzione: 30/09/1996

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/1997

Scadenza esercizi successivi: 31/12

Mesi di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 2

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale

Soggetto che esercita il controllo contabile: revisore legale

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3

Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

1. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': A) L'ESERCIZIO DELLE FARMACIE DI CUI SONO TITOLARI GLI ENTI LOCALI SOCI, LA GESTIONE DI FARMACIE COMUNALI, NONCHE' LA GESTIONE DI FARMACIE DI CUI SONO TITOLARI ALTRI ENTI; IL COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO, ATTRAVERSO ANCHE LA GESTIONE DI UN MAGAZZINO, DI SPECIALITA' MEDICINALI, ANCHE VETERINARIE, DI PRODOTTI GALENICI, DI ARTICOLI SANITARI, DI PROFUMERIA E DI ERBORISTERIA, DI PRODOTTI DIETETICI E DI OGNI ALTRO BENE CHE POSSA ESSERE UTILMENTE COMMERCIAO NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DELLE FARMACIE E DEGLI ESERCIZI DI PRODOTTI SANITARI; LA PRODUZIONE DI PRODOTTI OFFICINALI, OMEOPATICI, DI ALTRE SPECIALITA' MEDICINALI, DI PRODOTTI DI ERBORISTERIA, DI PROFUMERIA, DIETETICI, INTEGRATORI ALIMENTARI E DI PRODOTTI AFFINI ED ANALOGHI; L'EFFETTUAZIONE DI TEST DIAGNOSTICI, ANCHE MEDIANTE L'UTILIZZO DI TECNICHE DI TELEASSISTENZA E TELEMEDICINA; L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE QUALI L'INFORMAZIONE, L'EDUCAZIONE SANITARIA, L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, LA FORMAZIONE CONTINUA PER I FARMACISTI. PER LO SVOLGIMENTO DELLE PREDETTE ATTIVITA' LA SOCIETA' PUO' ATTUARE ALTRESI' INIZIATIVE DI PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE, PROMOZIONE, RICERCA, ANCHE PER CONTO DI TERZI, ATTE A FAVORIRE LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' E QUALORA CIO' SI RENDA OPPORTUNO PER UN EFFICACE ED ECONOMICO SVOLGIMENTO DELLA STESSA; B) LA GESTIONE DI SERVIZI DI RISTORAZIONE PER AZIENDE, ISTITUTI, SCOLASTICI E RELIGIOSI, OSPEDALI, CASE DI CURA, MANIFESTAZIONI E RADUNI SPORTIVI; C) LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAP NELLE SCUOLE E L'ASSISTENZA DI BASE E DOMICILIARE; D) LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PER AUTOVEICOLI E DELLE ATTIVITA' CONNESSE; E) IL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI, NONCHE' DI AREE VERDI; F) IL SERVIZIO SCUOLABUS; G) LA GESTIONE DI ASILI NIDO; H) I SERVIZI DI ATTIVITA' DI ESTETISTA; I) L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI GESTIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI; J) LA GESTIONE DI STRUTTURE E PROGETTI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E INTEGRAZIONE A FAVORE DI MIGRANTI, RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI, TITOLARI DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SUSSIDIARIA O UMANITARIA, PROVVEDENDO OVE NECESSARIO ANCHE ALLA CONSULENZA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DI DOCUMENTI, CERTIFICAZIONI, TITOLI DI SOGGIORNO, ECCETERA; K) LA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI LE ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE, COMPLEMENTARI, ACCESSORIE ED AUSILIARIE INDIRIZZATE AL SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE TRIBUTARIA, EXTRA-TRIBUTARIA E PATRIMONIALE; L) LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI ED IN PARTICOLARE: GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI COMPLESSI CIMITERIALI, IVI COMPRESA LA PIANIFICAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI; CUSTODIA E PULIZIA DI COMPLESSI CIMITERIALI; SVOLGIMENTO DI SERVIZI CIMITERIALI TRA CUI IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA: TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESUMAZIONI ED ATTIVITA' AFFINI; PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI CREMAZIONE; REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE (ANCHE AMMINISTRATIVA VERSO L UTENZA) DELL ILLUMINAZIONE VOTIVA; GESTIONE (ANCHE AMMINISTRATIVA VERSO L UTENZA) DELLE CONCESSIONI DI LOCULI, OSSARI E AREE CIMITERIALI E DEI SERVIZI CIMITERIALI IN GENERE. M) LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVI, SOCIALI E CULTURALI E DELLA PISCINA COMUNALE; N) LA REALIZZAZIONE E/O GESTIONE

DI IMMOBILI ED IMPIANTI, OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DI RISTRUTTURAZIONE, DI RINNOVAMENTO O DI VALORIZZAZIONE, IVI COMPRESO LO STUDIO, LA PIANIFICAZIONE E L'ESECUZIONE DEGLI STESSI PER CONTO DEGLI ENTI PUBBLICI AFFIDATARI. 2. LA SOCIETA', SOTTO PENA DI GRAVE IRREGOLARITA' EX ART. 2409 C.C., DOVRA' EFFETTUARE OLTRE L'OTTANTA PER CENTO DEL FATTURATO NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI AFFIDATI DAGLI ENTI PUBBLICI SOCI E LA PRODUZIONE ULTERIORE RISPETTO AL SUDDETTO LIMITE DI FATTURATO E' CONSENTITA SOLO A CONDIZIONE CHE LA STESSA PERMETTA DI CONSEGUIRE ECONOMIE DI SCALA O ALTRI RECUPERI DI EFFICIENZA SUL COMPLESSO DELL'ATTIVITA' PRINCIPALE DELLA SOCIETA'. 3. LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE OPERAZIONI FINANZIARIE COMMERCIALI, MOBILIARI E IMMOBILIARI, CONTRAENDO MUTUI, CONCEDENDO FIDEIUSSIONI, IPOTECHE, AVALLI, E GARANZIE REALI ANCHE A FAVORE DI TERZI; POTRA' ASSUMERE DIRETTAMENTE ED INDIRECTAMENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', IMPRESE, AZIENDE O CONSORZI AVENTI OGGETTO ANALOGO ED AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO ED EVENTUALMENTE ANCHE DI SETTORI DIVERSI NONCHE' FARE OGNI ALTRA OPERAZIONE CHE SARA' RITENUTA NECESSARIA O COMUNQUE UTILE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI, IL TUTTO CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' RISERVATE DALLA LEGGE A SOCIETA' AVENTI REQUISITI DIVERSI DA QUELLI DELLA PRESENTE SOCIETA'. 4. LA SOCIETA' ASSICURA AGLI UTENTI E AI CITTADINI LE INFORMAZIONI INERENTI AI SERVIZI GESTITI.

Poteri

poteri da statuto

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESEGUE LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ED ESERCITA, FERME RESTANDO LE COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STESSA, LE FUNZIONI NECESSARIE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA' NONCHE' PER ASSICURARE IL SUO ORDINARIO FUNZIONAMENTO ED ANDAMENTO, AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DELLO SCOPO SOCIALE.
 2. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA, INOLTRE, SUI SEGUENTI OGGETTI:
 - A. FUSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTT. 2505 E 2505 BIS DEL CODICE CIVILE;
 - B. ADEGUAMENTO FORMALI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE INDEROGABILI.
 3. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI, NEI LIMITI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, FERMO RESTANDO QUANTO STABILITO NEL SUCCESSIVO ART. 23, A UN COMITATO ESECUTIVO, ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO O AL DIRETTORE GENERALE.
 4. IL CONSIGLIO PUO' NOMINARE, ANCHE FRA PERSONE ESTRANEE AL CONSIGLIO STESSO, PROCURATORI SPECIALI MANDATARI IN GENERE PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE LE COMPETENZE ED I COMPENSI.
 5. ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, AL DIRETTORE GENERALE ED AI PROCURATORI SPECIALI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI, QUALORA NOMINATI, SPETTA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI LIMITI DI LEGGE I COMPENSI AD ESSI SPETTANTI.
 6. L'AMMINISTRATORE DELEGATO E' NOMINATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DAI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON VOTO PALESE.
- #### AUTORIZZAZIONI DELL'ASSEMBLEA
1. I SEGUENTI ATTI DEGLI AMMINISTRATORI, ANCHE AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 113, C. 5 T.U. 267/2000 E S.M.I. SONO SOTTOPOSTI ALLA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA:
 - A. PREVISIONALE E PROGRAMMATICO, CONTENETE ANCHE LA DEFINIZIONE DEI PIANI FINANZIARI E DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DA REALIZZARSI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO;
 - B. COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI AVENTI SCOPI STRUMENTALI O COMPLEMENTARI A QUELLO ISTITUZIONALE DELLA SOCIETA', ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI, ANCHE MINORITARIE, IN DETTE SOCIETA' E DISMISSIONE DI TALI PARTECIPAZIONI;
 - C. ASSUNZIONE DI NUOVE ATTIVITA' O DISMISSIONE DI ATTIVITA' GIA' ESERCITATE;
 - D. ACQUISTI E ALIENAZIONI DI IMMOBILI, DI IMPIANTI E RAMI DI AZIENDA;
 - E. MUTUI FINALIZZATI AD INVESTIMENTI E DISMISSIONI PATRIMONIALI, CHE COMPORINO UN IMPEGNO FINANZIARIO DI VALORE SUPERIORE AL 15% DEL PATRIMONIO NETTO RISULTANTE DALL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO;
 - F. TARIFFE E PREZZI DEI SERVIZI EROGATI NON SOGGETTI A VINCOLI DI LEGGE O DI COMPETENZA DI ALTRI ORGANI O AUTORITA'.
 2. L'ASSEMBLEA, PER DELIBERARE SULLE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DAL PRECEDENTE COMMA E CONVOCATA SENZA RITARDO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
 3. CON L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, SONO TRASMESSI AGLI ENTI LOCALI SOCI LO SCHEMA DELL'ATTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SOTTOPOSTO AD AUTORIZZAZIONE E GLI EVENTUALI DOCUMENTI AD ESO ALLEGATI. IL PIANO PREVISIONALE E PROGRAMMATICO DEVE, IN OGNI CASO ESSERE TRASMESSO AGLI ENTI LOCALI SOCI ENTRO IL 15 NOVEMBRE DI CIASCUN ANNO.

4. L'ASSEMBLEA PUO' AUTORIZZARE IL COMPIMENTO DELL'ATTO ANCHE SOTTO LA CONDIZIONE CHE VENGANO OSSERVATE LE PRESCRIZIONI SPECIFICATE NELLA DELIBERAZIONE DI AUTORIZZAZIONE.

5. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INFORMA GLI ENTI LOCALI SOCI, CON PERIODICITA' ALMENO TRIMESTRALE, SUI FATTI RILEVANTI CONCERNENTI L'ESECUZIONE DELL'ATTO AUTORIZZATO.

6. L'ESECUZIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 1 SENZA CHE SIA STATA RICHIESTA ED OTTENUTA L'AUTORIZZAZIONE, OVVERO L'ESECUZIONE DELL'ATTO DI DIFFORMITA' DELL'AUTORIZZAZIONE CONCESSA POTRANNO CONFIGURARE GIUSTA CAUSA PER LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI.

7. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN APPOSITA SEZIONE DELLA RELAZIONE PREVISTA DALL'ART. 2428 COD. CIV., ILLUSTRANDO LE OPERAZIONI COMPIUTE E I PROVVEDIMENTI IN ATTUAZIONE DI QUANTO STABILITO NEL PIANO PREVISIONALE, MOTIVANDO, IN PARTICOLARE, SUGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI VERIFICATISI RISPETTO ALLA SPESA PREVENTIVA.

PRESIDENTE O AMMINISTRATORE UNICO

1. LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTANO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O ALL'AMMINISTRATORE UNICO.

2. IL PRESIDENTE O L'AMMINISTRATORE UNICO ESERCITANO LE ATTRIBUZIONI PREVISTE DALLA LEGGE DAL PRESENTE STATUTO, NONCHE' TUTTE QUELLE DELEGATEGLI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

3. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO, IL PRESIDENTE E' SOSTITUITO DAL VICE PRESIDENTE NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL SUO INTERNO O, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUEST'ULTIMO, DAL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETA'.

4. PER CATEGORIE DI ATTI O PER SINGOLI ATTI OD AFFARI, IL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E LA RELATIVA FIRMA POSSONO ESSERE CONFERITI AD ALTRA PERSONA O AD ALTRE PERSONE, CON FIRMA DISGIUNTA O CONGIUNTA.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

GLI UTILI NETTI, DOPO IL PRELEVAMENTO DI UNA SOMMA NON INFERIORE AL 5% (CINQUE PER CENTO) PER LA RISERVA LEGALE, SINO A CHE QUESTA NON ABBAIA RAGGIUNTO UN QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE, SARANNO RIPARTITI FRA I SOCI, SALVO DIVERSA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA. LAS QUALE PUO', PRIORITARIAMENTE, DESTINATE, IN TUTTO O IN PARTE, GLI UTILI DISTRIBUIBILI A NUOVI INVESTIMENTI E AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETA' E ALL'ULTERIORE SVILUPPO DELL'ATTIVITA' SOCIALE SECONDO I PROGRAMMI INDICATI DALL'ASSEMBLEA STESSA IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO.

Altri riferimenti statuari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di gradimento

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statuarie, atti e fatti soggetti a deposito

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE AL D.LGS N.6 DEL 17/01/2003.

ART. 7 CAPITALE SOCIALE - 1. IL CAPITALE SOCIALE E' DI EURO 13.000.000,00 (EURO TREDICI MILIONI) ED E' DIVISO IN N. 13.000.000 (TREDICI MILIONI) DI AZIONI DEL VALORE DI EURO 1,00 (EURO UNO) CIASCUNA. IL CAPITALE PUO' ESSERE AUMENTATO ANCHE CON EMISSIONE DI AZIONI PRIVILEGIATE O AVENTI DIRITTI DIVERSI DA QUELLI DELLE PREESENTI AZIONI. 2. IL COMUNE DI CIAMPINO, SI IMPEGNA A MANTENERE UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON INFERIORE AL 51% DEL CAPITALE SOCIALE. 3. SONO INEFFICACI, NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA', TUTTI GLI ATTI DI TRASFERIMENTO DI AZIONI POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DEL PRECEDENTE 2 COMMA. IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI CUI AL DETTO 2 COMMA, COMPORTA IL DIVIETO PER GLI AMMINISTRATORI DI ISCRIVERE I TRASFERIMENTI NEL LIBRO DEI SOCI PER LA QUOTA DI AZIONI ECCEDENTE IL LIMITE STESSO. 4. I SOCI POSSONO EFFETTUARE FINANZIAMENTI ALLA SOCIETA', FRUTTIFERI OD INFRUTTIFERI, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI ANCHE EMANANDE IN MATERIA. 5. LA QUALITA' DI SOCIO COMPORTA L'INCONDIZIONATA ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CLAUSOLE DELLO STATUTO E DI TUTTE LE DELIBERAZIONI ASSUNTE DAGLI ORGANI SOCIALI, ANCORCHE' ANTERIORI ALL'ACQUISTO DI TALE QUALITA'. ART. 10 AUMENTO DI CAPITALE E DIRITTO DI OPZIONE - 1. IL

CAPITALE SOCIALE PUO' ESSERE AUMENTATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI FERMO RESTANDO IL RISPETTO DELL'ART. 2438 C.C.. 2. IL CAPITALE SOCIALE PUO' ESSERE AUMENTATO ANCHE MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI AVENTI DIRITTI DIVERSI ED A FRONTE DI CONFERIMENTI IN NATURA E DI CREDITI DA PARTE DEI SOCI. 3. IN CASO DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE LE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE SARANNO RISERVATE IN OPZIONE AGLI AZIONISTI IN PROPORZIONE DELLE AZIONI POSSEDUTE NEL RISPETTO DELL'ART. 2441 C.C.. 4. GLI AZIONISTI AVRANNO ALTRESI' IL DIRITTO DI OPZIONE SULLE AZIONI CHE SIANO RIMASTE NON OPTATE NEI TERMINI E SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 2441 C.C. COMMA 3. 5. IL TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE DI CUI ALL'ART. 2441 DEL COD. CIV. E' FISSATO IN TRE MESI. 6. IL DIRITTO DI OPZIONE NON SPETTA PER LE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE CHE, SECONDO LA DELIBERAZIONE DI AUMENTO DEL CAPITALE, DEVONO ESSERE LIBERATE MEDIANTE CONFERIMENTI IN NATURA.

AMMINISTRATORE UNICO E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. LA SOCIETÀ AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO O DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA UN NUMERO DI MEMBRI FINO AD UN MASSIMO DI 5 (CINQUE) COMPRESO IL PRESIDENTE, SECONDO LA DETERMINAZIONE FATTA DALL'ASSEMBLEA PRIMA DI PROCEDERE ALLA NOMINA.

2. LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI RIMESSA ALL'ASSEMBLEA.

3. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA FRA I SUOI MEMBRI IL PRESIDENTE, SE QUESTI NON È NOMINATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

4. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUÒ NOMINARE TRA I SUOI MEMBRI UN VICE-PRESIDENTE CON FUNZIONI VICARIE.

5. GLI AMMINISTRATORI DURANO IN CARICA PER UN PERIODO NON INFERIORE A UN ESERCIZIO SOCIALE E NON SUPERIORE A TRE ESERCIZI E SCADONO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO DELLA LORO CARICA E SONO RIELEGGIBILI E REVOCABILI DALL'ASSEMBLEA IN QUALUNQUE TEMPO.

6. QUALORA VENGANO A MANCARE UNO O PIÙ DEGLI AMMINISTRATORI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUÒ PROVVEDERE ALLA LORO SOSTITUZIONE CON DELIBERAZIONE APPROVATA DAL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 2386 C.C.. GLI AMMINISTRATORI COSÌ NOMINATI RESTANO IN CARICA FINO ALLA SUCCESSIVA ASSEMBLEA.

7. QUALORA VENGA MENO LA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI NOMINATI DALL'ASSEMBLEA, QUELLI RIMASTI IN CARICA DEVONO CONVOCARE L'ASSEMBLEA PERCHÉ PROVVEDA ALLA SOSTITUZIONE DEI MANCANTI. GLI AMMINISTRATORI COSÌ NOMINATI SCADONO INSIEME CON QUELLI IN CARICA ALL'ATTO DELLA LORO NOMINA.

8. SE VENGONO A CESSARE L'AMMINISTRATORE UNICO O TUTTI GLI AMMINISTRATORI, L'ASSEMBLEA PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE O DELL'INTERO CONSIGLIO CONVOCATA D'URGENZA DAL COLLEGIO SINDACALE CHE, NEL FRATTEMPO, È AUTORIZZATO A COMPIERE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI.

1. AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OD ALL'AMMINISTRATORE UNICO SPETTA IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER RAGIONE DEL LORO UFFICIO, OLTRE AL COMPENSO DETERMINATO DALL'ASSEMBLEA ALL'ATTO DELLA NOMINA, NEI LIMITI PREVISTI DAL COMMA 726 DELLA LEGGE 296 DEL 27 DICEMBRE 2006. L'ASSEMBLEA AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ARTICOLO 2389 PUÒ DETERMINARE UN IMPORTO COMPLESSIVO PER LA REMUNERAZIONE DI TUTTI GLI AMMINISTRATORI, INCLUSI QUELLI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE. IN TAL CASO IL COMPENSO DI QUESTI ULTIMI È STABILITO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DALL'AMMINISTRATORE UNICO SENTITO IL COLLEGIO SINDACALE.

STATUTO

ART. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È COSTITUITA, IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, UNA SOCIETÀ PER AZIONI PARTECIPATA ESCLUSIVAMENTE DA ENTI LOCALI, DENOMINATA "AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA".

2. NEI RAPPORTI CON I TERZI LA SOCIETÀ POTRÀ ANCHE AGIRE SOTTO LA DENOMINAZIONE "ASP SPA".

3. GLI ENTI LOCALI SOCI ESERCITANO IL CONTROLLO SULLA SOCIETÀ TRAMITE LA PARTECIPAZIONE AI RELATIVI ORGANI E IN PARTICOLARE TRAMITE LE COMPETENZE ATTRIBUITE ALL'ASSEMBLEA E IN CONFORMITÀ ALLE REGOLE DEL MODELLO IN HOUSE PROVIDING DI CUI ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO E NAZIONALE.

4. PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA GLI ENTI LOCALI SOCI STIPULANO UNA CONVENZIONE, LE CUI DISPOSIZIONI SARANNO VINCOLANTI PER LA SOCIETÀ DAL MOMENTO IN CUI LA CONVENZIONE VERRÀ AD ESSA FORMALMENTE COMUNICATA.

ART. 2 SEDE

1. LA SOCIETÀ HA SEDE LEGALE IN CIAMPINO.

2. L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUÒ TRASFERIRE LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ IN ALTRO LUOGO, PURCHÉ NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEGLI ENTI LOCALI SOCI.

3. L'ORGANO AMMINISTRATIVO PU ISTITUIRE O SOPPRIMERE SEDI SECONDARIE, UFFICI, FILIALI, SUCCURSALI, AGENZIE E RAPPRESENTANZE, PURCH SI TRATTI DI MERE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DELLA SOCIET PRIVE DI PERSONALIT GIURIDICA. ART. 3 DURATA

1. LA DURATA DELLA SOCIET FISSATA FINO AL 31 DICEMBRE 2050 E POTR ESSERE PROROGATA, COME PURE ANTICIPATA, CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

ART. 4 OGGETTO

1. LA SOCIET HA PER OGGETTO:

A) LA GESTIONE DI FARMACIE, LA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA ALLE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE ED ALLE STRUTTURE SANITARIE DI PRODOTTI DEL SETTORE FARMACEUTICO E PARAFARMACEUTICO, L'INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE FINALIZZATA AL CORRETTO USO DEL FARMACO, NONCH L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, NEL QUADRO DEL SSN E DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

B) LA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE QUALI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO, ANCHE CON RICICLAGGIO E RECUPERO ENERGETICO, DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NONCH DI QUELLI SPECIALI, OSPEDALIERI, INDUSTRIALI, TOSSICO NOCIVI, PERICOLOSI E DI OGNI TIPO, RACCOLTA DIFFERENZIATA, LAVAGGIO E SPAZZAMENTO STRADALE, COMPREGA LA GESTIONE DI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI OGNI TIPO, ANCHE CON FINALITA DI PRODUZIONE ENERGETICA E RELATIVA COMMERCIALIZZAZIONE.

C) LA GESTIONE DI SERVIZI DI RISTORAZIONE PER AZIENDE, ISTITUTI, SCOLASTICI E RELIGIOSI, OSPEDALI, CASE DI CURA, MANIFESTAZIONI E RADUNI SPORTIVI.

D) LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAP NELLE SCUOLE E L'ASSISTENZA DI BASE E DOMICILIARE.

E) LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PER AUTOVEICOLI E DELLE ATTIVIT CONNESSE.

F) IL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI, NONCH DI AREE VERDI.

G) SERVIZIO SCUOLABUS.

F) GESTIONE ASILI NIDO.

2. LA SOCIET TENUTA, AI SENSI DI LEGGE, A REALIZZARE LA PARTE PI IMPORTANTE DELLA PROPRIA ATTIVIT PER CONTO DEGLI ENTI LOCALI SOCI.

3. IL COLLEGIO SINDACALE ATTESTA, MEDIANTE APPOSITA RELAZIONE, ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO, LA MISURA DEL FATTURATO ANNUO REALIZZATO DALLA SOCIET , NELL'ANNO PRECEDENTE, PER I SERVIZI E LE ATTIVIT SVOLTI PER CONTO DEGLI ENTI LOCALI SOCI.

4. LA SOCIET PU SVOLGERE OGNI ATTIVIT , OPERAZIONE E PRESTAZIONE NECESSARIA O UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. NELL'AMBITO DELL'ATTIVIT CHE LA SOCIET POTR SVOLGERE SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSE LE ATTIVIT RISERVATE DALLA LEGGE A SOCIET AVENTI REQUISITI DIVERSI DA QUELLI DELLA PRESENTE SOCIET .

5. LA SOCIET PU CONTRARRE MUTUI, RICHIEDERE FIDI, SCONTARE E SOTTOSCRIVERE EFFETTI SIA CON ISTITUTI PUBBLICI CHE PRIVATI, CONCEDERE E RICEVERE FIDEIUSSIONI E IPOTECHE DI OGNI ORDINE E GRADO.

6. LA SOCIET ASSICURA AGLI UTENTI E AI CITTADINI LE INFORMAZIONI INERENTI AI SERVIZI GESTITI.

ART. 5 CAPITALE SOCIALE E SOCI

1. IL CAPITALE SOCIALE FISSATO IN 13.000.000,00 (TREDICIMILIONI) EURO DIVISO IN 13.000.000,00 (TREDICIMILIONI) AZIONI NOMINATIVE DEL VALORE NOMINALE DI 1 (UNO) EURO CADAUNA.

2. IL DOMICILIO DEI SOCI, DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI, PER I LORO RAPPORTI CON LA SOCIET , QUELLO CHE RISULTA DAI LIBRI SOCIALI.

ART. 6 VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

1. IL CAPITALE SOCIALE PU ESSERE AUMENTATO O DIMINUITO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ALLE CONDIZIONI E NEI TERMINI DA QUESTA STABILITI, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE E DEL PRESENTE STATUTO.

2. IN SEDE DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE - SALVA DIVERSA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA - GLI AZIONISTI HANNO DIRITTO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DI NUOVA EMISSIONE IN PROPORZIONE AL NUMERO DI AZIONI EFFETTIVAMENTE DETENUTE RILEVABILE DALL'ISCRIZIONE NEL LIBRO DEI SOCI ALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE STESSO. IL TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE DI CUI ALL'ART. 2441 DEL CODICE CIVILE FISSATO DALL'ASSEMBLEA.

3. QUANDO L'INTERESSE DELLA SOCIET LO ESIGA, IL DIRITTO D'OPZIONE SPETTANTE AI SOCI SULLE AZIONI ORDINARIE DI NUOVA EMISSIONE PU ESSERE ESCLUSO O LIMITATO CON LA RELATIVA DELIBERAZIONE DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE APPROVATA CON LE MAGGIORANZE DI CUI ALL'ART. 2441 DEL CODICE CIVILE.

4. I VERSAMENTI SUGLI AUMENTI DI CAPITALE POTRANNO EFFETTUARSI PER DECIMI DEI QUALI ALMENO TRE DEVONO ESSERE VERSATI ALL'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE E GLI ALTRI

DIETRO RICHIESTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SECONDO LE MODALIT DA QUESTO FISSATE. A CARICO DEI SOCI RITARDATARI NEI PAGAMENTI DECORRERANNO GLI INTERESSI NELLA MISURA LEGALE, SALVO IL DIRITTO DEGLI AMMINISTRATORI DI AVVALERSI DELLE FACOLT LORO CONCESSE DALL'ART. 2344 DEL CODICE CIVILE.

ART. 7 - AZIONI

1. LE AZIONI SONO NOMINATIVE ED INDIVISIBILI E CONFERISCONO AI LORO POSSESSORI UGUALI DIRITTI.

2. LA QUALIT DI AZIONISTA COMPORTA DI PER S LA PIENA ED ASSOLUTA ADESIONE ALL'ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIET E AL PRESENTE STATUTO; COMPORTA INOLTRE LA ELEZIONE DEL DOMICILIO NEL LUOGO RISULTANTE DAL LIBRO DEI SOCI.

3. LE AZIONI SONO INDIVISIBILI E OGNUNA DI ESSE D DIRITTO AD UN VOTO IN ASSEMBLEA. LA SOCIET AI SENSI DELL'ART. 2346 1 COMMA DEL C.C. NON HA L'OBLIGO DI EMETTERE TITOLI AZIONARI.

ESSA PU EMETTERE CERTIFICATI PROVVISORI, ANCHE CUMULATIVI, SOTTOSCRITTI DAL PRESIDENTE DEL C.D.A. O DALL'AMMINISTRATORE UNICO.

4. LA SOCIET AI SENSI DELL'ART. 2348 C.C. POTR EMETTERE CATEGORIE SPECIALI DI AZIONI DETERMINANDO CON SUCCESSIVE MODIFICHE DELLO STATUTO IL CONTENUTO DELLE STESSE CIRCA I DIRITTI PATRIMONIALI E AMMINISTRATIVI.

ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI.

1. LE AZIONI, LE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E/O I DIRITTI DI OPZIONE DI CUI ALL'ART. 2441 DEL COD. CIV. - DI SEGUITO NEL PRESENTE ARTICOLO SEMPLICEMENTE AZIONI - SONO TRASFERIBILI SOLO AD ENTI LOCALI SOCI O AD ALTRI ENTI LOCALI CHE AFFIDINO ALLA SOCIET LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI CUI SONO TITOLARI.

2. IL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI SAR OGGETTO DI PRELAZIONE DA ESERCITARSI NEL MODO SEGUENTE.

3. L'ENTE LOCALE SOCIO CHE INTENDA TRASFERIRE, IN TUTTO O IN PARTE, A QUALSIASI TITOLO, LE PROPRIE AZIONI, DOVR DARNE PREVIA COMUNICAZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, O ALL'AMMINISTRATORE UNICO CON RACCOMANDATA A.R., SPECIFICANDO IL NUMERO DELLE STESSE CHE INTENDE TRASFERIRE, L'ENTE O GLI ENTI DISPOSTI ALL'ACQUISTO, IL PREZZO E LE ALTRE CONDIZIONI DI TRASFERIMENTO.

4. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O L'AMMINISTRATORE UNICO PROVVEDER , ENTRO 10 (DIECI) GIORNI DAL RICEVIMENTO, A DARNE COMUNICAZIONE AGLI ENTI LOCALI SOCI OFFRENDO LORO IN PRELAZIONE LE SUDETTE AZIONI.

5. GLI ENTI LOCALI SOCI CHE INTENDONO ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE, ENTRO 20 (VENTI) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE, DEBONO MANIFESTARE, A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA A.R., INDIRIZZATA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O ALL'AMMINISTRATORE UNICO, LA PROPRIA INCONDIZIONATA VOLONT DI ACQUISTARE IN TUTTO O IN PARTE LE AZIONI OFFERTE IN VENDITA.

6. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O L'AMMINISTRATORE UNICO, ENTRO 10 (DIECI) GIORNI DAL RICEVIMENTO, PROVVEDER AD INVIARE COMUNICAZIONE ALL'OFFERENTE E A TUTTI GLI ENTI LOCALI SOCI, A MEZZO DI RACCOMANDATA A.R., DELLE PROPOSTE DI ACQUISTO PERVENUTE O DEL MANCATO ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE.

7. NEL CASO DI ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE DA PARTE DI PI ENTI LOCALI SOCI, LE AZIONI SARANNO ATTRIBUITE AGLI STESSI IN PROPORZIONE ALLA RISPETTIVA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLA SOCIET .

8. QUALORA NESSUN ENTE LOCALE SOCIO ESERCITI NEI TERMINI E CON LA PROCEDURA DI CUI AI PRECEDENTI COMMI IL DIRITTO DI PRELAZIONE, LE AZIONI SARANNO TRASFERIBILI AD ALTRI ENTI LOCALI, PURCH A CONDIZIONI NON INFERIORI A QUELLE INDICATE NELL'OFFERTA, PREVIA PROCEDURA DI CUI AI SUCCESSIVI COMMI 9 E 10, ENTRO I 30 (TRENTA) GIORNI SUCCESSIVI ALLA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA 6.

9. IN CASO DI ALIENAZIONE DI AZIONI AD ALTRI ENTI LOCALI, GLI ENTI LOCALI SOCI DOVRANNO CHIEDERE, ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, IL GRADIMENTO.

10. L'ORGANO AMMINISTRATIVO DOVR COMUNICARE ALL'ENTE LOCALE SOCIO OFFERENTE, ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA, IL MANCATO GRADIMENTO MOTIVATO NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE; LA MANCATA COMUNICAZIONE NEI TERMINI EQUIVALE AD ACCETTAZIONE TACITA.

11. QUALSIASI TRASFERIMENTO DI AZIONI CHE NON SIA EFFETTUATO IN CONFORMIT ALLE DISPOSIZIONI CHE PRECEDONO INEFFICACE NEI CONFRONTI DELLA SOCIET E DEGLI ENTI LOCALI SOCI E NON PU ESSERE ANNOTATO NEL LIBRO DEI SOCI.

ART. 9 - OBBLIGAZIONI.

1. LA SOCIET PU EMETTERE PRESTITI OBBLIGAZIONARI CONVERTIBILI E NON CONVERTIBILI NEI LIMITI E CON LE MODALIT PREVISTE NEGLI ARTT. 2410 E SEGG. DEL CODICE CIVILE.

2. LE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTE SOLAMENTE DAGLI ENTI LOCALI SOCI E IL LORO TRASFERIMENTO SOGGETTO ALLE PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ART. 8 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 10 - ORGANI DELLA SOCIET

1. SONO ORGANI DELLA SOCIET :

A. L'ASSEMBLEA DEI SOCI;

B. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O L'AMMINISTRATORE UNICO;

C. IL COLLEGIO SINDACALE.

ART. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI COSTITUITA DA TUTTI GLI AZIONISTI, RAPPRESENTA L'UNIVERSALITA' DEI SOCI ED ESERCITA CONGIUNTAMENTE IL CONTROLLO SULL'ANDAMENTO, L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'. LE SUE DELIBERAZIONI, PRESE IN CONFORMITA' ALLA LEGGE ED AL PRESENTE STATUTO, OBBLIGANO TUTTI I SOCI ANCORCHE' ASSENTI O DISSENZIENTI.
2. L'ASSEMBLEA ORDINARIA O STRAORDINARIA A NORMA DI LEGGE.
3. L'ASSEMBLEA DI REGOLA CONVOCATA PRESSO LA SEDE LEGALE, SALVA DIVERSA DETERMINAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO. ESSA DEVE COMUNQUE ESSERE CONVOCATA NELL'AMBITO TERRITORIALE DEGLI ENTI LOCALI SOCI.
4. LE ASSEMBLEE SPECIALI SONO REGOLATE DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA ALMENO UNA VOLTA L'ANNO ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO OPPURE ENTRO CENTOTTANTA GIORNI QUALORA PARTICOLARI ESIGENZE LO RICHIEDANO.
2. E' INOLTRE CONVOCATA OGNI VOLTA CHE L'ORGANO AMMINISTRATIVO LO RITENGA NECESSARIO E QUANDO NE FATTA DOMANDA DA TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO IL 5% DEL CAPITALE SOCIALE O, IN DIFETTO, DAL COLLEGIO SINDACALE A CONDIZIONE CHE NELLA DOMANDA SIANO INDICATI GLI ARGOMENTI DA TRATTARE. SE GLI AMMINISTRATORI, O IN LORO VECE I SINDACI, NON PROVVEDONO, LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, SU ISTANZA DEI SOCI STESSI, IL QUALE DESIGNA LA PERSONA CHE DEVE PRESIDERLA.
3. L'ASSEMBLEA ORDINARIA:
 - NOMINA GLI AMMINISTRATORI, DETERMINANDONE IL NUMERO NEI LIMITI MINIMO E MASSIMO STABILITI DALL'ART. 19, E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
 - DELIBERA IN ORDINE AL COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI;
 - NOMINA I COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI E IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 27;
 - FISSA IL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE;
 - REVOCA GLI AMMINISTRATORI E I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE;
 - CONFERISCE E REVOCA L'INCARICO ALLA SOCIETA' DI REVISIONE IN CASO DI CERTIFICAZIONE VOLONTARIA O OBBLIGATORIA DEL BILANCIO;
 - FISSA IL COMPENSO ALLA SOCIETA' DI REVISIONE;
 - DELIBERA IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA' CONTRO GLI AMMINISTRATORI, I SINDACI, I LIQUIDATORI E LA SOCIETA' DI REVISIONE E IN ORDINE ALLA RINUNZIA E TRASAZIONI SU DETTE AZIONI;
 - APPROVA IL BILANCIO E DELIBERA SULLA DESTINAZIONE DEGLI UTILI;
 - DELIBERA SULL'ACQUISTO E SULLA VENDITA DI AZIONI PROPRIE;
 - DELIBERA EX ART. 2446, COMMA 1, DEL CODICE CIVILE, SULLA ADOZIONE DEGLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI IN CASO IL CAPITALE DIMINUISCA DI OLTRE UN TERZO IN CONSEGUENZA DI PERDITE;
 - DELIBERA SULLE AUTORIZZAZIONI AGLI AMMINISTRATORI DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 23;
 - DELIBERA SU OGNI ALTRA MATERIA ALLA STESSA RISERVATA DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONVOCATA IN TUTTI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE ED OGNI QUAL VOLTA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LO RITENGA OPPORTUNO.
2. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELIBERA:
 - SULLE MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO, IVI COMPRESSE LE OPERAZIONI DI FUSIONE, ESCLUSE QUELLE DI CUI AGLI ARTT. 2505 E 2505-BIS COD. CIV., SCISSIONE E TRASFORMAZIONE;
 - SULLA NOMINA E REVOCA DEI LIQUIDATORI;
 - SULLA DETERMINAZIONE DEI POTERI DEI LIQUIDATORI;
 - SULL'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI;
 - SULLA PROROGA O LO SCIoglIMENTO DELLA SOCIETA' ;
 - SU OGNI ALTRA MATERIA PREVISTA DALLA LEGGE.

ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'ASSEMBLEA CONVOCATA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE, DELL'AMMINISTRATORE UNICO, O DA CHI NE FA LE VECI, CON L'INDICAZIONE DEL GIORNO, DELL'ORA E DEL LUOGO DELL'ADUNANZA E DELL'ELENCO DELLE MATERIE DA TRATTARE.
2. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L'AMMINISTRATORE UNICO, O CHI NE FA LE VECI, PU SCEGLIERE PER LA CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE UNA DELLE SEGUENTI MODALITA' :
 - A) AVVISO COMUNICATO AI SOCI CON MEZZI CHE GARANTISCANO LA PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO ALMENO OTTO (8) GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA;
 - B) PUBBLICAZIONE QUINDICI (15) GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA DELL'AVVISO SU DUE

QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE;

3. NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PU ESSERE FISSATO IL GIORNO PER LA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE NON PU AVERE LUOGO NELLO STESSO GIORNO FISSATO PER LA PRIMA. SE IL GIORNO PER LA SECONDA CONVOCAZIONE NON INDICATO NELL'AVVISO, L'ASSEMBLEA DEVE ESSERE RICONVOCATA ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DELLA PRIMA, SECONDO I TERMINI E CON LE MODALIT DI CUI AI COMMI PRECEDENTI.

4. IN MANCANZA DELLE SUDETTE FORMALIT , L'ASSEMBLEA SI REPUTA REGOLARMENTE COSTITUITA QUANDO PRESENTE O RAPPRESENTATO L'INTERO CAPITALE SOCIALE E PARTECIPA ALL'ASSEMBLEA LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO. TUTTAVIA IN TALE IPOTESI CIASCUNO DEI PARTECIPANTI PU OPPORSI ALLA DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI SUI QUALI NON SI RITENGA SUFFICIENTEMENTE INFORMATO E IMPEDIRE OGNI DECISIONE SUGLI STESSI.

ART. 15 - PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

1. POSSONO INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA GLI AZIONISTI ISCRITTI NEL LIBRO DEI SOCI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER L'ASSEMBLEA STESSA.

2. I LEGALI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI SOCI POSSONO FARSI RAPPRESENTARE NELL'ASSEMBLEA MEDIANTE DELEGA SCRITTA, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2372 DEL CODICE CIVILE.

3. IL DIRITTO DI VOTO NON PU ESSERE ESERCITATO NELLE DELIBERAZIONI IN CUI IL SOCIO ABBA, PER CONTO PROPRIO O DI TERZI, UN INTERESSE IN CONFLITTO CON QUELLO DELLA SOCIET AI SENSI DELL'ART. 2373 DEL CODICE CIVILE.

ART. 16 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'ASSEMBLEA PRESIDUTA DAL PRESIDENTE NOMINATO DALL'ASSEMBLEA MEDESIMA.

2. IL PRESIDENTE ASSISTITO DA UN SEGRETARIO DESIGNATO DAI SOCI INTERVENUTI ALL'ASSEMBLEA, FATTI SALVI I CASI IN CUI TALE UFFICIO DEBBA ESSERE ASSUNTO DA UN NOTAIO AI SENSI DI LEGGE, IL SEGRETARIO DESIGNATO PU ESSERE SCELTO ANCHE TRA PERSONE CHE NON RIVESTANO LA QUALIT DI SOCIO.

3. SPETTA AL PRESIDENTE CONSTATARE LA VALIDIT DELL'ASSEMBLEA, LA REGOLARIT DELLE DELEGHE, IL DIRITTO DEGLI INTERVENUTI DI PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA E DI REGOLARNE L'ANDAMENTO DEI LAVORI E DELLE VOTAZIONI, SOTTOSCRIVENDO PER CIASCUNA SEDUTA IL RELATIVO VERBALE UNITAMENTE AL SEGRETARIO.

4. LE VOTAZIONI NELLE ASSEMBLEE SIA ORDINARIE CHE STRAORDINARIE SONO PALESI.

5. L'ASSEMBLEA, PRIMA DI INIZIARE LA DISCUSSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE O DI QUALSIASI ALTRO INTERVENTO, PU PROCEDERE ALLA NOMINA DI DUE SCRUTATORI.

6. L'ASSEMBLEA ADOTTA UN REGOLAMENTO CONTENENTE ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MERITO AL SUO FUNZIONAMENTO.

ART. 17 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'ASSEMBLEA ORDINARIA REGOLARMENTE COSTITUITA IN PRIMA CONVOCAZIONE CON LA PRESENZA DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO IN PROPRIO, PER DELEGA O PER PROCURA, ALMENO LA MET DEL CAPITALE AVENTE DIRITTO DI VOTO E IN SECONDA CONVOCAZIONE CON LA PRESENZA DI OLTRE UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE, CON DIRITTO DI VOTO.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI, FERME LE MAGGIORANZE QUALIFICATE EVENTUALMENTE RICHIESTE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

2. LA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E LE SUE DELIBERAZIONI SONO DISCIPLINATE DALLE NORME CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 2368 E 2369 CODICE CIVILE.

ART. 18 - VERBALIZZAZIONE DEGLI ATTI

1. DI OGNI ASSEMBLEA VIENE REDATTO UN VERBALE, IL QUALE DEVE ESSERE APPROVATO E SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO, QUANDO NON SIA REDATTO DA UN NOTAIO.

2. IL VERBALE CONTIENE LE PROPOSTE PRESENTATE E LE DELIBERAZIONI PRESE. A RICHIESTA DEGLI INTERVENUTI SONO MESSE A VERBALE LE LORO DICHIARAZIONI.

3. LE COPIE E GLI ESTRATTI DEI VERBALI CHE DEVONO ESSERE PRODOTTI IN GIUDIZIO O ALTROVE SARANNO DICHIARATI CONFORMI DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DALL'AMMINISTRATORE UNICO O DA CHI NE FA LE VECI, O DA UN NOTAIO.

4. TUTTI I VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEBBONO ESSERE INSERITI PER ORDINE CRONOLOGICO IN APPOSITO REGISTRO.

ART. 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. LA SOCIET AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO O DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINATI DALL'ASSEMBLEA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA UN NUMERO DI MEMBRI NON INFERIORE A 3 E NON SUPERIORE A 5, COMPRESO IL PRESIDENTE, LA CUI PRECISA DETERMINAZIONE RISERVATA ALL'ASSEMBLEA, ALL'ATTO DELLA NOMINA.

2. GLI AMMINISTRATORI, CHE SONO RIELEGGIBILI, DURANO IN CARICA PER UN PERIODO NON INFERIORE A UN ESERCIZIO SOCIALE E NON SUPERIORE A TRE ESERCIZI, SECONDO LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEMBLEA CHE LI NOMINA, GLI STESSI DEBBONO ESSERE SCELTI FRA PERSONE CHE HANNO UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI O PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO ENTI O AZIENDE PUBBLICI E

PRIVATI, NEI SETTORI DI ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ .

3. NON POSSONO ESSERE NOMINATI AMMINISTRATORI COLORO CHE:

- SI TROVINO NELLE SITUAZIONI DI CUI ALL'ART. 2382 DEL CODICE CIVILE E ALL'ART. 1, COMMA 734 DELLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.;

- NON AVERE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI CON LA SOCIETÀ .

4. AL MOMENTO DELLA NOMINA E PRIMA DELL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO, GLI AMMINISTRATORI DOVRANNO DICHIARARE CHE NON SUSSISTANO MOTIVI DI INELEGIBILITÀ E COMUNQUE DI INCOMPATIBILITÀ NELL'ASSUNZIONE DELL'INCARICO STESSO, NONCHÉ GLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO DA ESSI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI.

5. GLI AMMINISTRATORI HANNO L'OBBLIGO DI SEGNALARE IMMEDIATAMENTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE CHE COMPORTI LA DECADENZA DALLA CARICA. SE LA DECADENZA RIGUARDA IL PRESIDENTE, LA COMUNICAZIONE VA RESA AL VICE PRESIDENTE E AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.

6. GLI AMMINISTRATORI SONO REVOCABILI IN QUALUNQUE TEMPO DALL'ASSEMBLEA CHE LI HA NOMINATI AI SENSI DELL'ART. 2383 C.C..

ART. 20 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. SE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO VENGONO A MANCARE UNO O PIÙ AMMINISTRATORI, VERRANNO SOSTITUITI, RISPETTIVAMENTE, DA UNO O PIÙ NUOVI AMMINISTRATORI NOMINATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 2386 DEL CODICE CIVILE. GLI AMMINISTRATORI TEMPORANEAMENTE NOMINATI RESTANO IN CARICA FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA.

2. SE, PER DIMISSIONI O PER ALTRE CAUSE, VIENE MENO LA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI, QUELLI RIMASTI IN CARICA DEVONO CONVOCARE SENZA INDUGIO L'ASSEMBLEA PERCHÉ PROVVEDA ALLA SOSTITUZIONE DEI MANCANTI. SE VENGONO A CESSARE TUTTI GLI AMMINISTRATORI, L'ASSEMBLEA PER LA SOSTITUZIONE DEI MANCANTI DEVE ESSERE CONVOCATA D'URGENZA DAL COLLEGIO SINDACALE, IL QUALE PUÒ COMPIERE NEL FRATTEMPO GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

ART. 21 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE NELLA SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ O ALTROVE, PURCHÉ NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEGLI ENTI LOCALI SOCI, SU CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE OPPURE, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DEL VICE PRESIDENTE.

2. LA CONVOCAZIONE HA LUOGO QUANDO IL PRESIDENTE NE RAVVISA L'OPPORTUNITÀ, OPPURE QUANDO NE SIA FATTA RICHIESTA AL PRESIDENTE MEDESIMO, DALL'EVENTUALE AMMINISTRATORE DELEGATO, O DALLA MAGGIORANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, O DAL COLLEGIO SINDACALE.

3. LA CONVOCAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA, TELEGRAMMA O TELEFAX, CONTENENTE L'INDICAZIONE DEL LUOGO, DELLA DATA, DELL'ORA E DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE, DA SPEDIRE A CIASCUN CONSIGLIERE ED A CIASCUN SINDACO ALMENO TRE GIORNI LIBERI PRIMA DELL'ADUNANZA. LA CONVOCAZIONE POTRÀ ESSERE FATTA ENTRO LO STESSO TERMINE, ANCHE MEDIANTE POSTA ELETTRONICA, ALL'INDIRIZZO NOTIFICATO ALLA SOCIETÀ. A TAL FINE IL PRESIDENTE VERIFICHERÀ MEDIANTE L'ELENCO FORNITOGGI DAL FORNITORE DI ACCESSI INTERNET CHE TUTTI GLI AMMINISTRATORI E SINDACI ABBIANO RICEVUTO L'AVVISO. NEI CASI DI URGENZA, LA CONVOCAZIONE POTRÀ ESSERE EFFETTUATA, TELEGRAFICAMENTE O VIA TELEFAX O POSTA ELETTRONICA, ALMENO 24 ORE PRIMA.

4. LE SEDUTE CONVOCATE SENZA IL RISPETTO DELLE PREDETTE FORMALITÀ SONO VALIDE SE SONO PRESENTI TUTTI I CONSIGLIERI E TUTTI I SINDACI EFFETTIVI IN CARICA.

5. LA TRATTAZIONE DI ARGOMENTI NON INCLUSI NELL'ORDINE DEL GIORNO AMMESSA SOLO SE SONO PRESENTI E CONSENZIENTI TUTTI I CONSIGLIERI.

6. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRESIEDUTO DAL SUO PRESIDENTE OVVERO, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, DA CHI NE FA LE VECI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 24, COMMA 3.

7. IL PRESIDENTE VERIFICA LA REGOLARE COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DIRIGE E REGOLA LA DISCUSSIONE E STABILISCE LE MODALITÀ DI VOTAZIONE; LE DELIBERAZIONI DEVONO ESSERE ADOTTATE PER APPELLO NOMINALE O PER ALZATA DI MANO; I CONSIGLIERI CHE, PUR NON ESSENDO IMPEDITI A VOTARE, DICHIARANO DI ASTENERSI DAL VOTO, NON VENGONO COMPUTATI NEL NUMERO DEI PRESENTI AI FINI DELLA VOTAZIONE; ESSI SONO INVECE COMPUTATI TRA I PRESENTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLA SEDUTA; I CONSIGLIERI CHE ESCONO DALL'AULA PRIMA DELLA VOTAZIONE NON SI COMPUTANO NEL NUMERO NECESSARIO A RENDERE LEGALE LA RIUNIONE.

8. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO VALIDE SE PRESENTE LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI IN CARICA.

9. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO PRESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI; IN CASO DI PARITÀ SARÀ DETERMINANTE IL VOTO DI COLUI CHE PRESIEDE L'ADUNANZA.

10. I VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VENGONO REDATTI DAL SEGRETARIO NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STESSO ANCHE AL DI FUORI

DEI SUOI MEMBRI; IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO IL SEGRETARIO DESIGNATO DA CHI PRESIEDE L'ADUNANZA. I VERBALI VENGONO SOTTOSCRITTI DAL SEGRETARIO E DAL PRESIDENTE E RACCOLTI IN UN APPOSITO REGISTRO.

11. E' AMMESSA LA POSSIBILITA' PER I PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTERVENIRE A DISTANZA MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMI DI COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO (TELECONFERENZA, VIDEOCONFERENZA ECC.) A CONDIZIONE CHE TUTTI I PARTECIPANTI POSSANO ESSERE IDENTIFICATI, SIA LORO CONSENTITO DI SEGUIRE LA DISCUSSIONE E DI INTERVENIRE IN TEMPO REALE ALLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI AFFRONTATI, NONCHÉ DI RICEVERE, TRASMETTERE O VISIONARE DOCUMENTI E SIA GARANTITA LA CONTESTUALITA' DELL'ESAME E DELLA DELIBERAZIONE. IN QUESTO CASO LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI CONSIDERA TENUTA NEL LUOGO IN CUI SI TROVANO IL PRESIDENTE ED IL SEGRETARIO.

ART. 22 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESEGUE LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ED ESERCITA, FERME RESTANDO LE COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STESSA, LE FUNZIONI NECESSARIE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA' NONCHÉ PER ASSICURARE IL SUO ORDINARIO FUNZIONAMENTO ED ANDAMENTO, AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DELLO SCOPO SOCIALE.

2. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA, INOLTRE, SUI SEGUENTI OGGETTI:

A) FUSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTT. 2505 E 2505 BIS CODICE CIVILE;
B) ADEGUAMENTI FORMALI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE INDEROGABILI.

3. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PU' DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI, NEI LIMITI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, FERMO RESTANDO QUANTO STABILITO NEL SUCCESSIVO ART. 23, A UN COMITATO ESECUTIVO, ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO O AL DIRETTORE GENERALE.

4. IL CONSIGLIO PU' NOMINARE, ANCHE FRA PERSONE ESTRANEE AL CONSIGLIO STESSO, PROCURATORI SPECIALI E MANDATARI IN GENERE PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE LE COMPETENZE ED I COMPENSI.

5. ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, AL DIRETTORE GENERALE ED AI PROCURATORI SPECIALI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI, QUALORA NOMINATI, SPETTA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA; IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DETERMINERÀ, NEI LIMITI DI LEGGE, I COMPENSI AD ESSI SPETTANTI.

6. L'AMMINISTRATORE DELEGATO NOMINATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON VOTO PALESE.

ART. 23 - AUTORIZZAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. I SEGUENTI ATTI DEGLI AMMINISTRATORI, ANCHE AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 113, C. 5 DEL T.U. 267/2000 E S.I.M., SONO SOTTOPOSTI ALLA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA:

A) PIANO PREVISIONALE E PROGRAMMATICO, CONTENENTE ANCHE LA DEFINIZIONE DEI PIANI FINANZIARI E DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DA REALIZZARSI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO;

B) COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI AVENTI SCOPI STRUMENTALI O COMPLEMENTARI A QUELLO ISTITUZIONALE DELLA SOCIETA', ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI, ANCHE MINORITARIE, IN DETTE SOCIETA' E DISMISSIONE DI TALI PARTECIPAZIONI;

C) ASSUNZIONE DI NUOVE ATTIVITA' O DISMISSIONE DI ATTIVITA' GIÀ ESERCITATE;

D) ACQUISTI E ALIENAZIONI DI IMMOBILI, DI IMPIANTI E DI RAMI DI AZIENDA;

E) MUTUI FINALIZZATI AD INVESTIMENTI E DISMISSIONI PATRIMONIALI, CHE COMPORTINO UN IMPEGNO FINANZIARIO DI VALORE SUPERIORE AL 15% DEL PATRIMONIO NETTO RISULTANTE DALL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO;

F) TARIFFE E PREZZI DEI SERVIZI EROGATI NON SOGGETTI A VINCOLI DI LEGGE O DI COMPETENZA DI ALTRI ORGANI O AUTORITA'.

2. L'ASSEMBLEA, PER DELIBERARE SULLE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DAL PRECEDENTE COMMA, CONVOCATA SENZA RITARDO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

3. CON L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, SONO TRASMESSI AGLI ENTI LOCALI SOCI LO SCHEMA DELL'ATTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SOTTOPOSTO AD AUTORIZZAZIONE E GLI EVENTUALI DOCUMENTI AD ESSO ALLEGATI. IL PIANO PREVISIONALE E PROGRAMMATICO DEVE, IN OGNI CASO, ESSERE TRASMESSO AGLI ENTI LOCALI SOCI ENTRO IL 15 NOVEMBRE DI CIASCUN ANNO.

4. L'ASSEMBLEA PU' AUTORIZZARE IL COMPIMENTO DELL'ATTO ANCHE SOTTO LA CONDIZIONE CHE VENGANO OSSERVATE LE PRESCRIZIONI SPECIFICATE NELLA DELIBERAZIONE DI AUTORIZZAZIONE.

5. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INFORMA GLI ENTI LOCALI SOCI, CON PERIODICITA' ALMENO TRIMESTRALE, SUI FATTI RILEVANTI CONCERNENTI L'ESECUZIONE DELL'ATTO AUTORIZZATO.

6. L'ESECUZIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 1 SENZA CHE SIA STATA RICHIESTA ED OTTENUTA L'AUTORIZZAZIONE OVVERO L'ESECUZIONE DELL'ATTO IN DIFFORMITA' ALL'AUTORIZZAZIONE CONCESSA POTRA' CONFIGURARE GIUSTA CAUSA PER LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI.

7. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN APPOSITA SEZIONE DELLA RELAZIONE PREVISTA DALL'ART. 2428 CODICE CIVILE, ILLUSTRERÀ LE OPERAZIONI COMPIUTE E I PROVVEDIMENTI

ADOTTATI IN ATTUAZIONE DI QUANTO STABILITO NEL PIANO PREVISIONALE, MOTIVANDO, IN PARTICOLARE, SUGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI VERIFICATISI RISPETTO ALLA SPESA PREVENTIVATA.

ART. 24 - PRESIDENTE O AMMINISTRATORE UNICO

1. LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIET' NEI CONFRONTI DEI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTANO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O ALL'AMMINISTRATORE UNICO.
2. IL PRESIDENTE O L'AMMINISTRATORE UNICO ESERCITANO LE ATTRIBUZIONI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, NONCH' TUTTE QUELLE DELEGATEGLI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
3. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, IL PRESIDENTE SOSTITUITO DAL VICE PRESIDENTE NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL SUO INTERNO O, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUEST'ULTIMO, DAL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ET' .
4. PER CATEGORIE DI ATTI O PER SINGOLI ATTI OD AFFARI, IL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIET' E LA RELATIVA FIRMA POSSONO ESSERE CONFERITI AD ALTRA PERSONA O AD ALTRE PERSONE, CON FIRMA DISGIUNTA O CONGIUNTA.

ART. 25 - COMPENSI

1. AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANO I COMPENSI DELIBERATI DALL'ASSEMBLEA NEI LIMITI STABILITI DAL SUCCESSIVO TERZO COMMA NONCH' IL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO.
2. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, UNA VOLTA PRESA, SAR' VALIDA ANCHE PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI FINO A DIVERSA DETERMINAZIONE DELL'ASSEMBLEA.
3. IL COMPENSO LORDO ANNUALE ONNICOMPENSIVO DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NON PU' ESSERE SUPERIORE, RISPETTIVAMENTE, ALL'80% E AL 70% DELL'INDENNIT' DI CARICA SPETTANTE AL SINDACO DEL COMUNE DI CIAMPINO. CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA PU' , INOLTRE, ESSERE ATTRIBUITA AGLI AMMINIST

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' COSTITUITA, IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETA' A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, UNA SOCIETA' PER AZIONI PARTECIPATA ESCLUSIVAMENTE DA ENTI LOCALI, DENOMINATA "AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A."
2. NEI RAPPORTI CON I TERZI LA SOCIETA' POTRA' ANCHE AGIRE SOTTO LA DENOMINAZIONE "ASP SPA".
3. GLI ENTI LOCALI SOCI ESERCITANO IL CONTROLLO SULLA SOCIETA' TRAMITE LA PARTECIPAZIONE AI RELATIVI ORGANI E IN PARTICOLARE TRAMITE LE COMPETENZE ATTRIBUITE ALL'ASSEMBLEA, IN CONFORMITA' CON LE REGOLE DEL MODELLO IN HOUSE PROVIDING DI CUI ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO E NAZIONALE.
4. PERI I FINI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA GLI ENTI LOCALI SOCI STIPULANO UNA CONVENZIONE, EL CUI DISPOSIZIONI SARANNO VINCOLANTI PER LA SOCIETA' DAL MOMENTO IN CUI LA CONVENZIONE VERRA' AD ESSA FORMALMENTE COMUNICATA.

ART. 2 - SEDE

1. LA SOCIETA' HA SEDE IN CIAMPINO.
2. L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA FACOLTA' DI TRASFERIRE LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' IN ALTRO LUOGO, PURCHE' NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEGLI ENTI LOCALI SOCI.
3. L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' ISTITUIRE O SOPPRIMERE SEDI SECONDARIE, UFFICI, FILIALI, SUCCURSALI, AGENZIE E RAPPRESENTANZE, PURCHE' SI TRATTI DI MERE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DELLA SOCIETA' PRIVE DI PERSONALITA' GIURIDICA.

ART. 3 - DURATA

1. LA DURATA DELLA SOCIETA' E' FISSATA AL 31 (TRENTUNO) DICEMBRE 2050 (DUEMILACINQUANTA) E PUO' ESSERE PROROGATA A TERMINI DI LEGGE.

- ART. 4 OGGETTO
1. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: ?A. LA GESTIONE DI FARMACIE, PARAFARMACIE, ATTIVITA' LEGATE AL MANTENIMENTO DELLO STATO DI SALUTE E BENESSERE, STUDI MEDICI E/O POLIAMBULATORI, LA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA ALLE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE ED ALLE STRUTTURE SANITARIE DI PRODOTTI DEL SETTORE FARMACEUTICO E PARAFARMACEUTICO, L'INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE FINALIZZATA AL CORRETTO USO DEL FARMACO, NONCHE' L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, NEL QUADRO DEL SSN E DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE; ?B. LA GESTIONE DI SERVIZI DI RISTORAZIONE PER AZIENDE, ISTITUTI SCOLASTICI E RELIGIOSI, OSPEDALI, CASE DI CURA, MANIFESTAZIONI E RADUNI SPORTIVI; ?C. LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAP NELLE SCUOLE E L'ASSISTENZA DI BASE E DOMICILIARE; ?D. LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PER AUTOVEICOLI E DELLE ATTIVITA' CONNESSE; ?E. IL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI; ?F. IL SERVIZIO SCUOLABUS; ?G. LA GESTIONE DI ASILI NIDO. ?2. LA SOCIETA' E' TENUTA, AI SENSI DI LEGGE, A REALIZZARE LA PARTE PIU' IMPORTANTE DELLA PROPRIA ATTIVITA' PER CONTO DEGLI ENTI LOCALI SOCI.
 3. IL COLLEGIO SINDACALE ATTESTA, MEDIANTE APPOSITA RELAZIONE, ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO, LA MISURA DEL FATTURATO ANNUO REALIZZATO DALLA SOCIETA', NELL'ANNO PRECEDENTE, PER I SERVIZI E LE ATTIVITA' SVOLTI PER CONTO DEGLI ENTI LOCALI SOCI. ?4. LA SOCIETA' PUO' SVOLGERE OGNI ATTIVITA', OPERAZIONE E

PRESTAZIONE NECESSARIA O UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' CHE LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSE LE ATTIVITA' RISERVATE DALLA LEGGE A SOCIETA' AVENTI REQUISITI DIVERSI DA QUELLI DELLA PRESENTE SOCIETA'. ?5. LA SOCIETA' PUO' CONTRARRE MUTUI, RICHIEDERE FIDI, SCONTARE E SOTTOSCRIVERE EFFETTI SIA CON ISTITUTI PUBBLICI CHE PRIVATI, CONCEDERE E RICEVERE FIDEIUSSIONI E IPOTECHE DI OGNI ORDINE E GRADO.

6. LA SOCIETA' ASSICURA AGLI UTENTI E AI CITTADINI LE INFORMAZIONI INERENTI AI SERVIZI GESTITI.

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE E SOCI

1. IL CAPITALE SOCIALE E' FISSATO IN EURO 10.000.000 (DIECIMILIONI) , DIVISO IN N. 10.000.000 (DIECIMILIONI) AZIONI NOMINATIVE DEL VALORE NOMINALE DI EURO 1 (UNO) CADAUNA.

2. IL DOMICILIO DEI SOCI, DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI, PER I LORO RAPPORTI CON LA SOCIETA', E' QUELLO CHE RISULTA DAI LIBRI SOCIALI.

ART. 6 - VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

1. IL CAPITALE SOCIALE PUO' ESSERE AUMENTATO O DIMINUITO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ALLE CONDIZIONI E NEI TERMINI DA QUESTA STABILITI, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE E DEL PRESENTE STATUTO.

2. IN SEDE DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE - SALVA DIVERSA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA - GLI AZIONISTI HANNO DIRITTO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE IN PROPORZIONE AL NUMERO DI AZIONI EFFETTIVAMENTE POSSEDUTE RILEVABILE DALL'ISCRIZIONE NEL LIBRO DEI SOCI ALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE. IL TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE DI CUI ALL'ART. 2441 COD. CIV. E' FISSATO DALL'ASSEMBLEA.

3. QUANDO L'INTERESSE DELLA SOCIETA' LO ESIGA, IL DIRITTO D'OPZIONE SPETTANTE AI SOCI SULLE AZIONI ORDINARIE DI NUOVA EMISSIONI PUO' ESSERE ESCLUSO O LIMITATO CON LA RELATIVA DELIBERAZIONE DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE, APPROVATA CON LE MAGGIORANZE DI CUI ALL'ART. 2441 COD. CIV.

4. I VERSAMENTI SUGLI AUMENTI DI CAPITALE POTRANNO EFFETTUARSI PER DECIMI DEI QUALI ALMENO TRE DEVONO ESSERE VERSATI ALL'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE E GLI ALTRI DIETRO RICHIESTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SECONDO LE MODALITA' DA QUESTO FISSATE. A CARICO DEI SOCI RITARDATARI NEI PAGAMENTI DECORRERANNO GLI INTERESSI NELLA MISURA LEGALE, SALVO IL DIRITTO DEGLI AMMINISTRATORI DI AVVALERSI DELLE FACOLTA' LORO CONCESSE DALL'ART. 2344 COD. CIV.

ART. 7 - AZIONI

1. LE AZIONI SONO NOMINATIVE ED INDIVISIBILI E CONFERISCONO AI LORO POSSESSORI UGUALI DIRITTI.

2. LA QUALITA' DI AZIONISTA COMPORTA DI PER SE' LA PIENA ED ASSOLUTA ADESIONE ALL'ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' E AL PRESENTE STATUTO; COMPORTA INOLTRE L'ELEZIONE DI DOMICILIO NEL LUOGO RISULTANTE DAL LIBRO DEI SOCI.

3. CIASCUNA AZIONE DA' DIRITTO AD UN VOTO IN ASSEMBLEA. LA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 2346 COMMA 1 COD. CIV. NON HA L'OBBLIGO DI EMETTERE TITOLI AZIONARI. ESSA PUO' EMETTERE CERTIFICATI PROVVISORI, ANCHE CUMULATIVI, SOTTOSCRITTI DAL PRESIDENTE DEL C.D.A. O DALL'AMMINISTRATORE UNICO.

4. LA SOCIETA', AI SENSI DELL'ART. 2348 COD. CIV., POTRA' EMETTERE CATEGORIE SPECIALI DI AZIONI DETERMINANDO CON SUCCESSIVE MODIFICHE DELLO STATUTO IL CONTENUTO DELLE STESSE CIRCA I DIRITTI PATRIMONIALI E AMMINISTRATIVI.

ART. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E' CONVOCATA IN TUTTI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE ED OGNI QUAL VOLTA L'ORGANO AMMINISTRATIVO LO RITENGA OPPORTUNO.

2. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELIBERA:

- SULLE MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO, IVI COMPRESSE LE OPERAZIONI DI FUSIONE, ESCLUSE QUELLE DI CUI AGLI ART. 2505 E 2505-BIS COD. CIV., SCISSIONE E TRASFORMAZIONE;
- SULLA NOMINA E REVOCA DEI LIQUIDATORI;
- SULLA DETERMINAZIONE DEI POTERI DEI LIQUIDATORI;
- SULL'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI;
- SULLA PROROGA O LO SCIoglIMENTO DELLA SOCIETA';
- SU OGNI ALTRA MATERIA PREVISTA DALLA LEGGE.

ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'ASSEMBLEA E' CONVOCATA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE, DELL'AMMINISTRATORE UNICO, O DA CHI NE FA LE VECI, CON L'INDICAZIONE DELL'ORA E DEL LUOGO DELL'ADUNANZA E DELL'ELENCO DELLE MATERIE DA TRATTARE.

2. IL PRESIDENTE DEL C.D.A., L'AMMINISTRATORE UNICO, O CHI NE FA LE VECI, PUO' SCEGLIERE PER LA CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE UNA DELLE SEGUENTI MODALITA':

- A. AVVISO COMUNICATO AI SOCI CON MEZZI CHE GARANTISCANO LA PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO ALMENO 8 (OTTO) GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA;
- B. PUBBLICAZIONE 15 (QUINDICI) GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA DELL'AVVISO SU DUE

QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE;

3. NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PUO' ESSERE FISSATO IL GIORNO PER LA CONVOCAZIONE, CHE NON PUO' AVERE LUOGO NELLO STESSO GIORNO FISSATO PER LA PRIMA. SE IL GIORNO PER LA SECONDA CONVOCAZIONE NON E' INDICATO NELL'AVVISO, L'ASSEMBLEA DEVE ESSERE RICONVOCATA ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DELLA PRIMA, SECONDO I TERMINI E CON LE MODALITA' DI CUI AI COMMII PRECEDENTI.

4. IN MANCANZA DELLE SUDETTE FORMALITA', L'ASSEMBLEA SI REPUTA REGOLARMENTE COSTITUITA QUANDO E' PRESENTE O RAPPRESENTATO L'INTERO CAPITALE SOCIALE E PARTECIPA ALL'ASSEMBLEA LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO. TUTTAVIA IN TALE IPOTESI CIASCUNO DEI PARTECIPANTI PUO' OPPORSI ALLA DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI SUI QUALI NON SI RITENGA SUFFICIENTEMENTE INFORMATO E IMPEDIRE OGNI DECISIONE SUGLI STESSI.

ART. 18 - VERBALIZZAZIONE DEGLI ATTI

1. DI OGNI ASSEMBLEA VIENE REDATTO UN VERBALE, IL QUALE DEVE ESSERE APPROVATO E SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO, QUANDO NON SIA REDATTO DA UN NOTAIO.

2. IL VERBALE CONTIENE LE PROPOSTE PRESENTATE E LE DELIBERAZIONI PRESE. A RICHIESTA DEGLI INTERVENUTI SONO MESSE A VERBALE LE LORO DICHIARAZIONI.

3. LE COPIE E GLI ESTRATTI DEI VERBALI CHE DEVONO ESSERE PRODOTTI IN GIUDIZIO O SARANNO DICHIARATI CONFORMI DAL PRESIDENTE DEL C.D.A. O DALL'AMMINISTRATORE UNICO O DA CHI NE FA LE VECI, O DA UN NOTAIO.

4. TUTTI I VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEBBONO ESSERE INSERITI PER ORDINE CRONOLOGICO IN APPOSITO REGISTRO.

ART. 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO O DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINATI DALL'ASSEMBLEA. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' COMPOSTO DA UN NUMERO DI MEMBRI NON INFERIORE A 3 E NON SUPERIORE A 5, COMPRESO IL PRESIDENTE, LA CUI PRECISA DETERMINAZIONE E' RISERVATA ALL'ASSEMBLEA, ALL'ATTO DELLA NOMINA.

2. GLI AMMINISTRATORI, CHE SONO RIELEGGIBILI, DURANO IN CARICA PER UN PERIODO NON INFERIORE A UN ESERCIZIO SOCIALE E NON SUPERIORE A TRE ESERCIZI, SECONDO LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEMBLEA CHE LI NOMINA. GLI STESSI DEBBONO ESSERE SCELTI FRA PERSONE CHE HANNO UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI O PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO ENTI O AZIENDE PUBBLICI E PRIVATI, NEI SETTORI DI ATTIVITA' DELLA SOCIETA'.

3. NON POSSONO ESSERE NOMINATI AMMINISTRATORI COLORO CHE:

- SI TROVINO NELLE SITUAZIONI DI CUI ALL'ART. 2382 DEL CODICE CIVILE E ALL'ART. 1, COMMA 734 DELLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.;

- SI TROVINO IN SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI CON LA SOCIETA'.

4. AL MOMENTO DELLA NOMINA E PRIMA DELL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO, GLI AMMINISTRATORI DOVRANNO DICHIARARE CHE NON SUSSISTANO MOTIVI DI INELEGGIBILITA' E COMUNQUE DI INCOMPATIBILITA' NELL'ASSUNZIONE DELL'INCARICO STESSO, NONCHE' CON GLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO DA ESSI EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA' ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI.

5. GLI AMMINISTRATORI HANNO L'OBBLIGO DI SEGNALARE IMMEDIATAMENTE AL PRESIDENTE C.D.A. LA SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE CHE COMPORTI LA DECADENZA DALLA CARICA. SE LA DECADENZA RIGUARDA IL PRESIDENTE, LA COMUNICAZIONE VA RESA AL VICE PRESIDENTE E AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.

6. GLI AMMINISTRATORI SONO REVOCABILI IN QUALUNQUE TEMPO DALL'ASSEMBLEA CHE LI HA NOMINATI AI SENSI DELL'ART. 2383 COD. CIV.

ART. 21 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE NELLA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' O ALTROVE, PURCHE' NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEGLI ENTI LOCALI SOCI, SU CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE OPPURE, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DEL VICE PRESIDENTE.

2. LA CONVOCAZIONE HA LUOGO QUANDO IL PRESIDENTE NE RAVVISA L'OPPORTUNITA', OPPURE QUANDO NE SIA FATTA RICHIESTA AL PRESIDENTE MEDESIMO DALL'EVENTUALE AMMINISTRATORE DELEGATO O DALLA MAGGIORANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DAL COLLEGIO SINDACALE.

3. LA CONVOCAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA, TELEGRAMMA O TELEFAX, CONTENENTE L'INDICAZIONE DEL LUOGO, DELLA DATA, DELL'ORA E DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE, DA SPEDIRE A CIASCUN CONSIGLIERE ED A CIASCUN SINDACO ALMENO TRE GIORNI LIBERI PRIMA DELL'ADUNANZA. LA CONVOCAZIONE POTRA' ESSERE FATTA ENTRO LO STESSO TERMINE, ANCHE MEDIANTE POSTA ELETTRONICA, ALL'INDIRIZZO NOTIFICATO ALLA SOCIETA'. A TAL FINE IL PRESIDENTE VERIFICHERA', MEDIANTE L'ELENCO FORNITOGGLI DAL FORNITORE DI ACCESSI INTERNET, CHE TUTTI GLI AMMINISTRATORI E SINDACI ABBIANO RICEVUTO L'AVVISO. NEI CASI DI URGENZA, LA CONVOCAZIONE POTRA' ESSERE EFFETTUATA, TELEGRAFICAMENTE O VIA TELEFAX O POSTA ELETTRONICA, ALMENO 24 ORE PRIMA

4. LE SEDUTE CONVOCATE SENZA IL RISPETTO DELLE PREDETTE FORMALITA' SONO VALIDE SE PRESENTI TUTTI I CONSIGLIERI E TUTTI I SINDACI EFFETTIVI IN CARICA.

5. LA TRATTAZIONE DI ARGOMENTI NON INCLUSI NELL'ORDINE DEL GIORNO E' AMMESSA SOLO SE SONO PRESENTI E CONSENZIENTI TUTTI I CONSIGLIERI.
6. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' PRESIEDUTO DAL SUO PRESIDENTE OVVERO, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, DA CHI NE FA LE VECI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 24, COMMA 3.
7. IL PRESIDENTE VERIFICA LA REGOLARE COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E REGOLA LA DISCUSSIONE E STABILISCE LE MODALITA' DI VOTAZIONE; LE DELIBERAZIONI DEVONO ESSERE ADOTTATE PER APPELLO NOMINALE O PER ALZATA DI MANO; I CONSIGLIERI CHE, PUR NON ESSENDO IMPEDITI A VOTARE, DICHIARANO DI ASTENERSI DAL VOTO, NON VENGONO COMPUTATI NEL NUMERO DEI PRESENTI AI FINI DELLA VOTAZIONE; ESSI SONO INVECE COMPUTATI TRA I PRESENTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA; I CONSIGLIERI CHE ESCONO DALL'AULA PRIMA DELLA VOTAZIONE NON SI COMPUTANO NEL NUMERO NECESSARIO A RENDERE LEGALE LA RIUNIONE.
8. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO VALIDE SE E' PRESENTE LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI IN CARICA.
9. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO PRESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI; IN CASO DI PARITA' SARA' DETERMINANTE IL VOTO DI COLUI CHE PRESIEDE L'ADUNANZA.
10. I VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VENGONO REDATTI DAL SEGRETARIO NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STESSO ANCHE AL DI FUORI DEI SUOI MEMBRI; IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, IL SEGRETARIO E' DESIGNATO DA CHI PRESIEDE L'ADUNANZA. I VERBALI VENGONO SOTTOSCRITTI DAL SEGRETARIO E DAL PRESIDENTE E RACCOLTI IN UN APPOSITO REGISTRO.
11. E' AMMESSA LA POSSIBILITA' PER I PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTERVENIRE A DISTANZA MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMI DI COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO (TELECONFERENZA, VIDEOCONFERENZA ECC.) A CONDIZIONE CHE TUTTI I PARTECIPANTI POSSANO ESSERE IDENTIFICATI, SIA LORO CONSENTITO DI SEGUIRE LA DISCUSSIONE E DI INTERVENIRE IN TEMPO REALE ALLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI AFFRONTATI, NONCHE' DI RICEVERE, TRASMETTERE O VISIONARE DOCUMENTI E SIA GARANTITA LA CONTESTUALITA' DELL'ESAME E DELLA DELIBERAZIONE. IN QUESTO CASO LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI CONSIDERA TENUTA NEL LUOGO IN CUI SI TROVANO IL PRESIDENTE ED IL SEGRETARIO.
- ART. 23 - AUTORIZZAZIONI DELL'ASSEMBLEA
1. I SEGUENTI ATTI DEGLI AMMINISTRATORI, ANCHE AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 113, C. 5 T.U. 267/2000 E S.M.I. SONO SOTTOPOSTI ALLA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA:
- A. PIANO PREVISIONALE E PROGRAMMATICO, CONTENENTE ANCHE LA DEFINIZIONE DEI PIANI FINANZIARI E DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DA REALIZZARSI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO;
- B. COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI AVENTI SCOPI STRUMENTALI O COMPLEMENTARI A QUELLO ISTITUZIONALE DELLA SOCIETA', ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI, ANCHE MINORITARIE, IN DETTE SOCIETA' E DISMISSIONE DI TALI PARTECIPAZIONI;
- C. ASSUNZIONE DI NUOVE ATTIVITA' O DISMISSIONE DI ATTIVITA' GIA' ESERCITATE;
- D. ACQUISTI E ALIENAZIONI DI IMMOBILI, DI IMPIANTI E DI RAMI DI AZIENDA;
- E. MUTUI FINALIZZATI AD INVESTIMENTI E DISMISSIONI PATRIMONIALI, CHE COMPORNO UN IMPEGNO FINANZIARIO DI VALORE SUPERIORE AL 15% DEL PATRIMONIO NETTO RISULTANTE DALL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO;
- F. TARIFFE E PREZZI DEI SERVIZI EROGATI NON SOGGETTI A VINCOLI DI LEGGE O DI COMPETENZA DI ALTRI ORGANI O AUTORITA'.
2. L'ASSEMBLEA, PER DELIBERARE SULLE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DAL PRECEDENTE COMMA, E' CONVOCATA SENZA RITARDO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
3. CON L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, SONO TRASMESSI AGLI ENTI LOCALI SOCI LO SCHEMA DELL'ATTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SOTTOPOSTO AD AUTORIZZAZIONE E GLI EVENTUALI DOCUMENTI AD ESSO ALLEGATI. IL PIANO PREVISIONALE E PROGRAMMATICO DEVE, IN OGNI CASO, ESSERE TRASMESSO AGLI ENTI LOCALI SOCI ENTRO IL 15 NOVEMBRE DI CIASCUN ANNO.
4. L'ASSEMBLEA PUO' AUTORIZZARE IL COMPIMENTO DELL'ATTO ANCHE SOTTO LA CONDIZIONE CHE VENGANO OSSERVATE LE PRESCRIZIONI SPECIFICATE NELLA DELIBERAZIONE DI AUTORIZZAZIONE.
5. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INFORMA GLI ENTI LOCALI SOCI, CON PERIODICITA' ALMENO TRIMESTRALE, SUI FATTI RILEVANTI CONCERNENTI L'ESECUZIONE DELL'ATTO AUTORIZZATO.
6. L'ESECUZIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 1 SENZA CHE SIA STATA RICHIESTA ED OTTENUTA L'AUTORIZZAZIONE, OVVERO L'ESECUZIONE DELL'ATTO IN DIFFORMITA' ALL'AUTORIZZAZIONE CONCESSA POTRANNO CONFIGURARE GIUSTA CAUSA PER LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI.
7. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN APPOSITA SEZIONE DELLA RELAZIONE PREVISTA DALL'ART. 2428 COD. CIV., ILLUSTRA LE OPERAZIONI COMPIUTE E I

PROVVEDIMENTI IN ATTUAZIONE DI QUANTO STABILITO NEL PIANO PREVISIONALE, MOTIVANDO, IN PARTICOLARE, SUGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI VERIFICATISI RISPETTO ALLA SPESA PREVENTIVATA.

ART. 25 - COMPENSI

1. AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANO I COMPENSI DELIBERATI DALL'ASSEMBLEA NEI LIMITI STABILITI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA, NONCHE' IL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO.
2. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, UNA VOLTA PRESA, SARA' VALIDA ANCHE PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI FINO A DIVERSA DETERMINAZIONE DELL'ASSEMBLEA.
3. IL COMPENSO DEI COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, NONCHE' LE EVENTUALI INDENNITA' DI RISULTATO, SONO STABILITI DALL'ASSEMBLEA CON LE MODALITA' E NEI LIMITI PREVISTI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA.

ART. 27 - COLLEGIO SINDACALE

1. IL COLLEGIO SINDACALE SI COMPONE DI TRE SINDACI EFFETTIVI, TRA CUI IL PRESIDENTE, E DI DUE SINDACI SUPPLENTI ED E' NOMINATO DALL'ASSEMBLEA.
2. IN CASO DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI UN SINDACO, SUBENTRANO I SUPPLENTI, IN ORDINE DI ETA', CHE RESTANO IN CARICA FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA.
3. I SINDACI DURANO IN CARICA UN TRIENNIO E SONO RIELEGGIBILI.
4. IL COMPENSO E' STABILITO DALL'ASSEMBLEA APPLICANDO LE TARIFFE PROFESSIONALI IN VIGORE.
5. LE FUNZIONI E LE RESPONSABILITA' DEL COLLEGIO SINDACALE SONO DISCIPLINATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI DA 2403 A 2409 DEL CODICE CIVILE.
6. AL COLLEGIO SINDACALE E' ATTRIBUITO IL CONTROLLO CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 2409-BIS COMMA 3 DEL CODICE CIVILE. IL COLLEGIO E' COSTITUITO DA REVISORI CONTABILI ISCRITTI NEL REGISTRO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

ART. 30 - DIRITTO DI RECESSO

1. GLI ENTI LOCALI SOCI POSSONO ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO, OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, NEI SEGUENTI CASI
 - A. SOPRAVVENUTE E MOTIVATE RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE;
 - B. REITERATE VIOLAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETA' DELLE DISPOSIZIONI RECAE DAI CONTRATTI DI SERVIZIO RELATIVE ALLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI AD ESSA AFFIDATI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL SINGOLO ENTE LOCALE SOCIO;
 - C. IMPOSSIBILITA' DA PARTE DEL SINGOLO ENTE LOCALE SOCIO DI CEDERE LA PARTECIPAZIONE DOPO L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 8.
2. PER TUTTO CIO' CHE CONCERNE I TERMINI E LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO E IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 2437-BIS E 2437-QUATER DEL CODICE CIVILE. PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI AI SENSI DELL'ART. 2437-QUATER COMMA 4 COD. CIV. SI STABILISCE CHE IL VALORE DI LIQUIDAZIONE SIA PARI AL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI STESSE AUMENTATO PROPORZIONALMENTE DEL VALORE DI EVENTUALI RISERVE DI UTILI E DECURTATO DI EVENTUALI PERDITE ISCRITTE NEL PATRIMONIO NETTO ALLA DATA DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA.
3. L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO COMPORTA LA CESSAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI CHE SONO STATI DATI IN GESTIONE ALLA SOCIETA' DA PARTE DELL'ENTE LOCALE SOCIO RECEDENTE.

CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA A ROGITO DEL NOTAIO GIANLUCA SBARDELLA DI ROMA IN DATA 16.12.2019, REP.5169, VIENE PROROGATO AL 30 APRILE 2020 IL TERMINE ORIGINARIAMENTE PREVISTO PER IL 31 DICEMBRE 2019 PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI IN DATA 20 DICEMBRE 2018, DI CUI AL VERBALE A ROGITO NOTAIO GIANLUCA SBARDELLA DI ROMA, REP.4118, REGISTRATO A ROMA 5 IL 27 DICEMBRE 2018, AL N.17968 SERIE 1T, MANTENENDO FERME LE ALTRE CONDIZIONI DELL'AUMENTO. VIENE ALTRESI' CONFERMATO IL MANDATO CONFERITO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO A DARE COMPLETA ESECUZIONE AL DELIBERATO AUMENTO, COMPIENDO TUTTI GLI ATTI A TAL FINE RITENUTI NECESSARI O ANCHE SOLO OPPORTUNI, PROVVEDENDO TRA L'ALTRO A: - RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI CON I RELATIVI VERSAMENTI; - PROCEDERE ALL'EMISSIONE DEI NUOVI TITOLI ED ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI STESSI; - PROVVEDERE, AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART.2444 C.C., AL DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'ATTESTAZIONE DI AVVENUTA ESECUZIONE DELL'AUMENTO NEI TRENTA GIORNI SUCCESSIVI ALL'AVVENUTA EFFICACIA DELLO STESSO O DI SUE PORZIONI, STANTE LA PROGRESSIVITA' DELLO STESSO, PROVVEDENDO CONTESTUALMENTE AL DEPOSITO DEL TESTO DELLO STATUTO SOCIALE RECANTE ALL'ART.5) IL NUOVO IMPORTO DEL CAPITALE E NEL NUOVO NUMERO DELLE AZIONI IN CIRCOLAZIONE, DA MODIFICARE SECONDO LE SOTTOSCRIZIONI CHE SARANNO EFFETTIVAMENTE RACCOLTE; - PROVVEDERE ALLE CONSEGUENTI ANNOTAZIONI DI NATURA CONTABILE.

deposito statuto aggiornato

ART.1- COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' COSTITUITA, IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETA' A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, UNA SOCIETA' PER AZIONI PARTECIPATA ESCLUSIVAMENTE DA ENTI LOCALI, DENOMINATA "AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A."
2. NEI RAPPORTI CON I TERZI LA SOCIETA' POTRA' ANCHE AGIRE SOTTO LA DENOMINAZIONE "ASP SPA".
3. GLI ENTI LOCALI SOCI ESERCITANO IL CONTROLLO SULLA SOCIETA' TRAMITE LA PARTECIPAZIONE AI RELATIVI ORGANI E IN PARTICOLARE TRAMITE LE COMPETENZE ATTRIBUITE ALL'ASSEMBLEA, IN CONFORMITA' CON LE REGOLE DEL MODELLO IN HOUSE PROVIDING DI CUI ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO E NAZIONALE.
4. PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA GLI ENTI LOCALI SOCI STIPULANO UNA CONVENZIONE, LE CUI DISPOSIZIONI SARANNO VINCOLANTI PER LA SOCIETA' DAL MOMENTO IN CUI LA CONVENZIONE VERRA' AD ESSA FORMALMENTE COMUNICATA.

ART. 2 - SEDE

1. LA SOCIETA' HA SEDE IN CIAMPINO.
2. L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA FACOLTA' DI TRASFERIRE LA SEDE LOCALE DELLA SOCIETA' IN ALTRO LUOGO, PURCHE' NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEGLI ENTI LOCALI SOCI.
3. L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' ISTITUIRE O SOPPRIMERE SEDI SECONDARIE, UFFICI, FILIALI, SUCCURSALI, AGENZIE E RAPPRESENTANZE, PURCHE' SI TRATTI DI MERE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DELLA SOCIETA' PRIVE DI PERSONALITA' GIURIDICA.

ART. 3 - DURATA

1. LA DURATA DELLA SOCIETA' E' FISSATA AL 31 (TRENTUNO) DICEMBRE 2050 (DUEMILACINQUANTA) E PUO' ESSERE PROROGATA A TERMINI DI LEGGE.

ART. 6 - VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

1. IL CAPITALE SOCIALE PUO' ESSERE AUMENTATO O DIMINUITO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ALLE CONDIZIONI E NEI TERMINI DA QUESTA STABILITI, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE E DEL PRESENTE STATUTO.
 2. IN SEDE DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE - SALVA DIVERSA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA - GLI AZIONISTI HANNO DIRITTO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE IN PROPORZIONE AL NUMERO DI AZIONI EFFETTIVAMENTE POSSEDUTE RILEVABILE DALL'ISCRIZIONE NEL LIBRO DEI SOCI ALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE. IL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE DI CUI ALL'ART. 2441 COD. CIV. E' FISSATO DALL'ASSEMBLEA.
 3. QUANDO L'INTERESSE DELLA SOCIETA' LO ESIGA, IL DIRITTO DI OPZIONE SPETTANTE AI SOCI SULLE AZIONI ORDINARIE DI NUOVA EMISSIONI PUO' ESSERE ESCLUSO O LIMITATO CON LA RELATIVA DELIBERAZIONE DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE, APPROVATA CON LE MAGGIORANZE DI CUI ALL'ART. 2441 COD. CIV.
 4. I VERSAMENTI SUGLI AUMENTI DI CAPITALE POTRANNO EFFETTUARSI PER DECIMI DEI QUALI ALMENO TRE DEVONO ESSERE VERSATI ALL'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE E GLI ALTRI DIETRO RICHIESTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SECONDO LE MODALITA' DA QUESTO FISSATE.
- A CARICO DEI SOCI RITARDATARI NEI PAGAMENTI DECORRERANNO GLI INTERESSI NELLA MISURA LEGALE, SALVO IL DIRITTO DEGLI AMMINISTRATORI DI AVVALERSI DELLE FACOLTA' LORO CONCESSE DALL'ART. 2344 COD. CIV.

ART. 7 - AZIONI

1. LE AZIONI SONO NOMINATIVE ED INDIVISIBILI E CONFERISCONO AI LORO POSSESSORI UGUALI DIRITTI.
2. LA QUALITA' DI AZIONISTA COMPORTA DI PER SE' LA PIENA ED ASSOLUTA ADESIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' E AL PRESENTE STATUTO; COMPORTA INOLTRE L'ELEZIONE DI DOMICILIO NEL LUOGO RISULTANTE DAL LIBRO DEI SOCI.
3. CIASCUNA AZIONE DA' DIRITTO AD UN VOTO IN ASSEMBLEA. LA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 2346 COMMA 1 COD. CIV. NON HA L'OBBLIGO DI EMETTERE TITOLI AZIONARI. ESSA PUO' EMETTERE CERTIFICATI PROVVISORI, ANCHE CUMULATIVI, SOTTOSCRITTI DAL PRESIDENTE DEL C.D.A. O DELL'AMMINISTRATORE UNICO.
4. LA SOCIETA', AI SENSI DELL'ART. 2348 COD. CIV., POTRA' EMETTERE CATEGORIE SPECIALI DI AZIONI DETERMINANDO CON SUCCESSIVE MODIFICHE DELLO STATUTO IL CONTENUTO DELLE STESSE CIRCA I DIRITTI PATRIMONIALI E AMMINISTRATIVI.

ART. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E' CONVOCATA IN TUTTI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE ED OGNI QUALVOLTA L'ORGANO AMMINISTRATIVO LO RITENGA OPPORTUNO.
2. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELIBERA:
 - SULLE MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO, IVI COMPRESSE LE OPERAZIONI DI FUSIONE, ESCLUSE QUELLE DI CUI AGLI ART. 2505 E 2505-BIS COD. CIV., SCISSIONE E TRASFORMAZIONE;
 - SULLA NOMINA E REVOCA DEI LIQUIDATORI;
 - SULLA DETERMINAZIONE DEI POTERI DEI LIQUIDATORI;
 - SULL'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI;

- SULLA PROROGA O SCIoglimento DELLA SOCIETA' ;
- SU OGNI ALTRA MATERIA PREVISTA DALLA LEGGE.

ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'ASSEMBLEA E' CONVOCATA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE, DELL'AMMINISTRATORE UNICO, O DA CHI NE FA LE VECI, CON L'INDICAZIONE DELL'ORA E DEL LUOGO DELL'ADUNANZA E DELL'ELENCO DELLE MATERIE DA TRATTARE.
2. IL PRESIDENTE DEL C.D.A., L'AMMINISTRATORE UNICO, O CHI NE FA LE VECI, PUO' SCEGLIERE PER LA CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE UNA DELLE SEGUENTI MODALITA':
 - A. AVVISO COMUNICATO AI SOCI CON MEZZI CHE GARANTISCANO LA PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO ALMENO 8 (OTTO) GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA;
 - B. PUBBLICAZIONE 15 (QUINDICI) GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA DELL'AVVISO SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE;
3. NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PUO' ESSERE FISSATO IL GIORNO PER LA CONVOCAZIONE, CHE NON PUO' AVERE LUOGO NELLO STESSO GIORNO FISSATO PER LA PRIMA. SE IL GIORNO PER LA SECONDA CONVOCAZIONE NON E' INDICATO NELL'AVVISO, L'ASSEMBLEA DEVE ESSERE RICONVOCATA ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DELLA PRIMA, SECONDO I TERMINI E CON LE MODALITA' DI CUI AI COMMII PRECEDENTI.
4. IN MANCANZA DELLE SUDETTE FORMALITA', L'ASSEMBLEA SI REPUTA REGOLARMENTE COSTITUITA QUANDO E' PRESENTE O RAPPRESENTATO L'INTERO CAPITALE SOCIALE E PARTECIPA ALL'ASSEMBLEA LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO. TUTTAVIA IN TALE IPOTESI CIASCUNO DEI PARTECIPANTI PUO' OPPORSI ALLA DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI SUI QUALI NON SI RITENGA SUFFICIENTEMENTE INFORMATO E IMPEDIRE OGNI DECISIONE SUGLI STESSI.

ART. 18 - VERBALIZZAZIONE DEGLI ATTI

1. DI OGNI ASSEMBLEA VIENE REDATTO UN VERBALE, IL QUALE DEVE ESSERE APPROVATO E SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO, QUANDO NON SIA REDATTO DA UN NOTAIO.
2. IL VERBALE CONTIENE LE PROPOSTE PRESENTATE E LE DELIBERAZIONI PRESE. A RICHIESTA DEGLI INTERVENUTI SONO MESSE A VERBALE LE LORO DICHIARAZIONI.
3. LE COPIE E GLI ESTRATTI DEI VERBALI CHE DEVONO ESSERE PRODOTTI IN GIUDIZIO O SARANNO DICHIARATI CONFORMI DAL PRESIDENTE DEL C.D.A. O DALL'AMMINISTRATORE UNICO O DA CHI NE FA LE VECI, O DA UN NOTAIO.
4. TUTTI I VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEBBONO ESSERE INSERITI PER ORDINE CROMOLOGICO IN APPOSITO REGISTRO.

ART. 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO O DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINATI DALL'ASSEMBLEA. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' COMPOSTO DA UN NUMERO DI MEMBRI NON INFERIORE A 3 E NON SUPERIORE A 5, COMPRESO IL PRESIDENTE, LA CUI PRECISA DETERMINAZIONE E' RISERVATA ALL'ASSEMBLEA, ALL'ATTO DELLA NOMINA.
 2. GLI AMMINISTRATORI, CHE SONO RIELEGGIBILI, DURANO IN CARICA PER UN PERIODO NON INFERIORE A UN ESERCIZIO SOCIALE E NON SUPERIORE A TRE ESERCIZI, SECONDO LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEMBLEA CHE LI NOMINA. GLI STESSI DEBBONO ESSERE SCELTI FRA PERSONE CHE HANNO UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI O PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO ENTI O AZIENDE PUBBLICI E PRIVATE, NEI SETTORI DI ATTIVITA' DELLA SOCIETA'.
 3. NON POSSONO ESSERE NOMINATI AMMINISTRATORI COLORE CHE:
 - SI TROVINO NELLE SITUAZIONI DI CUI ALL'ART. 2382 DEL CODICE CIVILE E ALL'ART. 1, COMMA 734 DELLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296;
 - SI TROVINO IN SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI CON LA SOCIETA'.
 4. AL MOMENTO DELLA NOMINA E PRIMA DELL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO, GLI AMMINISTRATORI DOVRANNO DICHIARARE CHE NON SUSSISTANO MOTIVI DI INELEGGIBILITA' E COMUNQUE DI INCOMPATIBILITA' NELL'ASSUNZIONE DELL'INCARICO STESSO, NONCHE' CON GLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO DA ESSI EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA' ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI.
 5. GLI AMMINISTRATORI HANNO L'OBBLIGO DI SEGNALARE IMMEDIATAMENTE AL PRESIDENTE C.D.A. LA SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE CHE COMPORTI LA DECADENZA DALLA CARICA. SE LA DECADENZA RIGUARDA IL PRESIDENTE, LA COMUNICAZIONE VA RESA AL VICE PRESIDENTE E AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.
 6. GLI AMMINISTRATORI SONO REVOCABILI IN QUALUNQUE TEMPO DALL'ASSEMBLEA CHE LI HA NOMINATI AI SENSI DELL'ART. 2383 COD. CIV.
- ART. 21 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. IL CONSIGLIO DI SI RIUNISCE NELLA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' O ALTROVE, PURCHE' NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEGLI ENTI LOCALI SOCI, SU CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE OPPURE, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DEL VICE PRESIDENTE.
 2. LA CONVOCAZIONE HA LUOGO QUANDO IL PRESIDENTE NE RAVVISA L'OPPORTUNITA', OPPURE QUANDO NE SIA FATTA RICHIESTA AL PRESIDENTE MEDESIMO DALL'EVENTUALE AMMINISTRATORE DELEGATO O DALLA MAGGIORANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DAL COLLEGIO SINDACALE.

3. LA CONVOCAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA, TELEGRAMMA O TELEFAX, CONTENENTE L'INDICAZIONE DEL LUOGO, DELLA DATA, DELL'ORA E DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE, DA SPEDIRE A CIASCUN CONSIGLIERE ED A CIASCUN SINDACO ALMENO TRE GIORNI LIBERI PRIMA DELL'ADUNANZA. LA CONVOCAZIONE POTRA' ESSERE FATTA ENTRO LO STESSO TERMINE, ANCHE MEDIANTE POSTA ELETTRONICA, ALL'INDIRIZZO NOTIFICATO ALLA SOCIETA'. A TAL FINE IL PRESIDENTE VERIFICHERA', MEDIANTE L'ELENCO FORNITOGGI DAL FORNITORE DI ACCESSI INTERNET, CHE TUTTI GLI AMMINISTRATORI E SINDACI ABBIANO RICEVUTO L'AVVISO. NEI CASI DI URGENZA, LA CONVOCAZIONE POTRA' ESSERE EFFETTUATA, TELEGRAFICAMENTE O VIA TELEFAX O POSTA ELETTRONICA, ALMENO 24 ORE PRIMA.
4. LE SEDUTE CONVOCATE SENZA IL RISPETTO DELLE PREDETTE FORMALITA' SONO VALIDE SE PRESENTI TUTTI I CONSIGLIERI E TUTTI I SINDACI EFFETTIVI IN CARICA.
5. LA TRATTAZIONE DI ARGOMENTI NON INCLUSI NELL'ORDINE DEL GIORNO E' AMMESSA SOLO SE SONO PRESENTI E CONSENZIENTI TUTTI I CONSIGLIERI.
6. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' PRESIEDUTO DAL SUO PRESIDENTE OVVERO, IN CASO DI ASSENZE O IMPEDIMENTO, DA CHI NE FA LE VECI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 24, COMMA 3.
7. IL PRESIDENTE VERIFICA LA REGOLARE COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E REGOLA LA DISCUSSIONE E STABILISCE LE MODALITA' DI VOTAZIONE; LE DELIBERAZIONI DEVONO ESSERE ADOTTATE PER APPELLO NOMINALE O PER ALZATA DI MANO; I CONSIGLIERI CHE, PUR NON ESSENDO IMPEDITI A VOTARE, DICHIARANO DI ASTENERSI DAL VOTO, NON VENGONO COMPUTATI NEL NUMERO DEI PRESENTI AI FINI DELLA VOTAZIONE; ESSI SONO INVECE COMPUTATI TRA I PRESENTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA; I CONSIGLIERI CHE ESCONO DALL'AULA PRIMA DELLA VOTAZIONE NON SI COMPUTANO NEL NUMERO NECESSARIO A RENDERE LEGALE LA RIUNIONE.
8. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO VALIDE SE E' PRESENTE LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI IN CARICA.
9. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO PRESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI; IN CASO DI PARITA' SARA' DETERMINANTE IL VOTO DI COLUI CHE PRESIEDE L'ADUNANZA.
10. I VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VENGONO REDATTI DAL SEGRETARIO NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STESSO ANCHE AL DI FUORI DEI SUOI MEMBRI; IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, IL SEGRETARIO E' DESIGNATO DA CHI PRESIEDE L'ADUNANZA. I VERBALI VENGONO SOTTOSCRITTI DAL SEGRETARIO E DAL PRESIDENTE E RACCOLTI IN UN APPOSITO REGISTRO.
11. E' AMMESSA LA POSSIBILITA' PER I PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTERVENIRE A DISTANZA MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMI DI COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO (TELECONFERENZA, VIDEOCONFERENZA ECC.) A CONDIZIONE CHE TUTTI I PARTECIPANTI POSSANO ESSERE IDENTIFICATI, SIA LORO CONSENTITO DI SEGUIRE LA DISCUSSIONE E DI INTERVENIRE IN TEMPO REALE ALLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI AFFRONTATI, NONCHE' DI RICEVERE, TRASMETTERE O VISIONARE DOCUMENTI E SIA GARANTITA LA CONTESTUALITA' DELL'ESAME E DELLA DELIBERAZIONE. IN QUESTO CASO LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI CONSIDERA TENUTA NEL LUOGO IN CUI SI TROVANO IL PRESIDENTE ED IL SEGRETARIO.
- ART.23 - AUTORIZZAZIONI DELL'ASSEMBLEA
1. I SEGUENTI ATTI DEGLI AMMINISTRATORI, ANCHE AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO DI CUI ALL'ART.113, C. 5 T.U. 267/2000 E S.M.I. SONO SOTTOPOSTI ALLA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA:
- A. PIANO PREVISIONALE E PROGRAMMATICO, CONTENENTE ANCHE LA DEFINIZIONE DEI PIANI FINANZIARI E DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DA REALIZZARSI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO;
 - B. COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI AVENTI SCOPI STRUMENTALI O COMPLEMENTARI A QUELLO ISTITUZIONALE DELLA SOCIETA', ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI, ANCHE MINORITARIE, IN DETTE SOCIETA' E DISMISSIONE DI TALI PARTECIPAZIONI;
 - C. ASSUNZIONE DI NUOVE ATTIVITA' O DISMISSIONE DI ATTIVITA' GIA' ESERCITATE;
 - D. ACQUISTI E ALIENAZIONI DI IMMOBILI, DI IMPIANTI, E DI RAMI DI AZIENDA;
 - E. MUTUI FINALIZZATI AD INVESTIMENTI E DISMISSIONI PATRIMONIALI, CHE COMPORINO UN IMPEGNO FINANZIARIO DI VALORE SUPERIORE AL 15% DEL PATRIMONIO NETTO RISULTANTE DALL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO;
 - F. TARIFFE E PREZZI DEI SERVIZI EROGATI NON SOGGETTI A VINCOLI DI LEGGE O DI COMPETENZA DI ALTRI ORGANI O AUTORITA'.
2. L'ASSEMBLEA, PER DELIBERARE SULLE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DAL PRECEDENTE COMMA, E' CONVOCATA SENZA RITARDO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
3. CON L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, SONO TRASMESSI AGLI ENTI LOCALI SOCI LO SCHEMA DELL'ATTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SOTTOPOSTO AD AUTORIZZAZIONE E GLI EVENTUALI DOCUMENTI AD ESSO LEGATI. IL PIANO PREVISIONALE E PROGRAMMATICO, DEVE, IN OGNI CASO, ESSERE TRASMesso AGLI ENTI LOCALI SOCI ENTRO IL 15 NOVEMBRE DI CIASCUN ANNO.

4. L'ASSEMBLEA PUO' AUTORIZZARE IL COMPIMENTO DELL'ATTO ANCHE SOTTO LA CONDIZIONE CHE VENGANO OSSERVATE LE PRESCRIZIONI SPECIFICATE NELLA DELIBERAZIONE DI AUTORIZZAZIONE.

5. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INFORMA GLI ENTI LOCALI SOCI, CON PERIODICITA' ALMENO TRIMESTRALE, SUI FATTI RILEVANTI CONCERNENTI L'ESECUZIONE DELL'ATTO AUTORIZZATO.

6. L'ESECUZIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 1 SENZA CHE SIA STATA RICHIESTA ED OTTENUTA L'AUTORIZZAZIONE, OVVERO L'ESECUZIONE DELL'ATTO IN DIFFORMITA' ALL'AUTORIZZAZIONE CONCESSA POTRANNO CONFIGURARE GIUSTA CAUSA PER LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI.

7. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN APPOSITA SEZIONE DELLA RELAZIONE PREVISTA DALL'ART.2428 COD. CIV., ILLUSTRATA LE OPERAZIONI COMPIUTE E I PROVVEDIMENTI IN ATTUAZIONE DI QUANTO STABILITO NEL PIANO PREVISIONALE, MOTIVANDO, IN PARTICOLARE, SUGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI VERIFICATISI RISPETTO ALLA SPESA PREVENTIVATA.

ART.25 - COMPENSI

1. AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANO I COMPENSI DELIBERATI DALL'ASSEMBLEA NEI LIMITI STABILITI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA, NONCHE' IL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO.

2. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, UNA VOLTA PRESA, SARA' VALIDA ANCHE PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI FINO A DIVERSA DETERMINAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

3. IL COMPENSO DEI COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, NONCHE' LE EVENTUALI INDENNITA' DI RISULTATO, SONO STABILITI DALL'ASSEMBLEA CON LE MODALITA' E NEI LIMITI PREVISTI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA.

ART. 27 - COLLEGIO SINDACALE

1. IL COLLEGIO SINDACALE SI COMPONE DI TRE SINDACI EFFETTIVI, TRA CUI IL PRESIDENTE, E I DUE SINDACI SUPPLENTI ED E' NOMINATO DALL'ASSEMBLEA.

2. IN CASO DI CESSAZIONE DELLA CARICA DI UN SINDACO, SUBENTRANO I SUPPLENTI, IN ORDINE DI ETA', CHE RESTANO IN CARICA FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA.

3. I SINDACI DURANO IN CARICA UN TRIENNIO E SONO RIELEGGIBILI.

4. IL COMPENSO E' STABILITO DALL'ASSEMBLEA APPLICANDO LE TARIFFE PROFESSIONALI IN VIGORE.

5. LE FUNZIONI E LE RESPONSABILITA' DEL COLLEGIO SINDACALE SONO DISCIPLINATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI DA 2403 A 2409 DEL CODICE CIVILE.

6. AL COLLEGIO SINDACALE E' ATTRIBUITO IL CONTROLLO CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 2409-BIS COMMA 3 DEL CODICE CIVILE. IL COLLEGIO E' COSTITUITO DA REVISORI CONTABILI ISCRITTI NEL REGISTRO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

ART. 30 - DIRITTO DI RECESSO

1. GLI ENTI LOCALI SOCI POSSONO ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO, OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, NEI SEGUENTI CASI

A. SOPRAVVENUTE E MOTIVATE RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE;

B. REITERATE VIOLAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETA' DELLE DISPOSIZIONI RECAE DAI CONTRATTI DI SERVIZIO RELATIVE ALLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI AD ESSA AFFIDATI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL SINGOLO ENTE LOCALE SOCIO;

C. IMPOSSIBILITA' DA PARTE DEL SINGOLO ENTE LOCALE SOCIO DI CEDERE LA PARTECIPAZIONE DOPO L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 8.

2. PER TUTTO CIO' CHE CONCERNE I TERMINI E LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO E IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 2437-BIS E 2437-QUATER DEL CODICE CIVILE. PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI AI SENSI DELL'ART. 2437-QUATER COMMA 4 COD. CIV. SI STABILISCE CHE IL VALORE DI LIQUIDAZIONE SIA PARI AL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI STESSE AUMENTATO PROPORZIONALMENTE DEL VALORE DI EVENTUALI RISERVE DI UTILI E DECURTATO DI EVENTUALI PERDITE ISCRITTE NEL PATRIMONIO NETTO ALLA DATA DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA.

3. L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO COMPORTA LA CESSAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI CHE SONO STATI DATI IN GESTIONE ALLA SOCIETA' DA PARTE DELL'ENTE LOCALE SOCIO RECEDENTE.

CON VERBALE ASSEMBLEA DEL 31 OTTOBRE 2013, A ROGITO NOTAIO CESARE VOCATURO - REPERTORIO N. 3289, I SOCI HANNO DELIBERATO LA MODIFICA DEGLI ARTICOLI 4 E 14 DELLO STATUTO SOCIALE.

modifica articoli dello statuto

L'ASSEMBLEA, HA DELIBERATO
- DI MODIFICARE ED ADEGUARE LO STATUTO SECONDO LA PROPOSTA FATTA E, QUINDI, DI MODIFICARE DELLO STATUTO STESSO, FATTA ECCEZIONE PER GLI ARTICOLI 1 (UNO), 6 (SEI), 9 (NOVE), 13 (TREDICI), 15 (QUINDICI), 17 (DICIASSETTE), 18 (DICIOTTO), 22 (VENTIDUE), 23 (VENTITRE'), 26 (VENTISEI) E 28 (VENTOTTO) CHE RIMANGONO INVARIATI, NONCHE' DI AGGIUNGERE TRE NUOVI ARTICOLI: 10 (DIECI) BIS - CONTROLLO ANALOGO, 27 (VENTISETTE) BIS - REVISIONE LEGALE DEI CONTI E 34 (TRENTAQUATTRO)
- DISPOSIZIONE TRANSITORIA;
- DI APPROVARE NEL SUO COMPLESSO IL NUOVO STATUTO NELL'EDIZIONE AGGIORNATA. MODIFICA DEGLI ARTICOLI 4, 27 E 27 BIS

2 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	65.000,00
	Sottoscritto:	51.724,14
	Versato:	51.724,14
Azioni	Numero azioni:	5.172.414
	Valore:	0,01 Euro

strumenti finanziari previsti dallo statuto

Azioni ordinarie:

ARTICOLO 7 DELLO STATUTO SOCIALE.

Obbligazioni:

ARTICOLO 9 DELLO STATUTO SOCIALE.

Obbligazioni convertibili:

ARTICOLO 9 DELLO STATUTO SOCIALE.

Altri strumenti finanziari:

1. LA SOCIETA', CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DA ASSUMERSI CON LE MAGGIORANZE DI CUI ALL'ART. 22 DEL PRESENTE STATUTO, PUO' EMETTERE STRUMENTI FINANZIARI FORNITI DI DIRITTI PATRIMONIALI O DI DIRITTI AMMINISTRATIVI, ESCLUSO IL DIRITTO DI VOTO NELL'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI. 2. GLI STRUMENTI FINANZIARI DOVRANNO ESSERE EMESSI CON DELIBERA ASSEMBLEARE NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI MODALITA' ED ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, OLTRE A QUELLE PREVISTE DI VOLTA IN VOLTA DALLA STESSA DELIBERA ASSEMBLEARE: (A) CHE IL MASSIMO RISCHIO IPOTIZZABILE SIA DEFINITO, EVITANDO PERTANTO SWAP O OPERAZIONI RIGUARDANTI DERIVATI CON PERDITA MASSIMA NON LIMITATA; (B) CHE LA DURATA MASSIMA NON ECCEDA 15 ANNI; (C) CHE I PROVENTI DEBBANO ESSERE UTILIZZATI IN ATTIVITA' STRETTAMENTE ATTINENTI ALL'OGGETTO SOCIALE; (D) CHE UN ADVISOR INDIPENDENTE ABBAIA RILASCIATO UN PARERE CIRCA LA VALIDITA' DELLO STRUMENTO FINANZIARIO PROPOSTO E LA SUA CORRISPONDENZA A CRITERI DI MERCATO; (E) CHE SIA ASSICURATA LA CIRCOLABILITA' DEGLI STRUMENTI FINANZIARI; (F) CHE IL PREZZO DI EMISSIONE NON COMPORTI UNA CONVERTIBILITA' IN AZIONI AD UN PREZZO INFERIORE AL VALORE NOMINALE DELLE STESSA. 3. I TITOLARI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NON HANNO DIRITTO DI NOMINARE ALCUN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E/O DEL COLLEGIO SINDACALE, O L'AMMINISTRATORE UNICO.

offerta di azioni

CON VERBALE PER NOTAIO CESARE VOCATURO DI MARINO DEL 14 OTTOBRE 2014, REP. 4466/2707, L'ASSEMBLEA HA DELIBERATO DI OFFRIRE IN OPZIONE AI SOCI, IN PROPORZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA ESSI POSSEDUTE, L'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI EURO 50.000,00 CHE DOVRA' ESSERE SOTTOSCRITTO ENTRO LE ORE DICIOTTO DEL QUATTORDICI DICEMBRE DUEMILAQUATTORDICI.

3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 21/04/2021 pratica con atto del 22/03/2021

Data deposito: 21/04/2021
Data protocollo: 21/04/2021
Numero protocollo: RM-2021-129452

L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non è variato rispetto all'ultimo depositato

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
51.724,14 Euro

L'elenco dei soci è aggiornato in occasione del deposito di bilancio o in caso di operazioni straordinarie

Proprieta'

COMUNE DI CIAMPINO

Quota composta da: 4.998.077 azioni ordinarie
pari a nominali: 49.980,77 Euro
Codice fiscale: 02773250580
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

Quota composta da: 1.923 azioni ordinarie
pari a nominali: 19,23 Euro
Codice fiscale: 01039930589
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Quota composta da: 172.414 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.724,14 Euro
Codice fiscale: 02189120583
Tipo di diritto: proprieta'

4 Amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione**

ACCOLLA ARTURO

Rappresentante dell'impresa

**Vice Presidente Del Consiglio
D'amministrazione
Consigliere**

POSTORIVO ANTONIETTA
SCHLISLER MAURO

**Organi amministrativi in
carica**

consiglio di amministrazione

Numero componenti: 3
Data inizio carica: 22/03/2021
Data fine carica: 31/12/2023

Elenco amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione**

ACCOLLA ARTURO

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a AGRIGENTO (AG) il 02/05/1968
Codice fiscale: CCLRTR68E02A089W
ALBANO LAZIALE (RM)
VIA DELLE MOLE 16/B CAP 00041

carica

consigliere

Data atto di nomina: 22/03/2021
Data iscrizione: 26/04/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

carica

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina: 22/03/2021

Data iscrizione: 26/04/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

carica

amministratore delegato

Data atto di nomina: 22/03/2021

Data iscrizione: 26/04/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

Data presentazione carica: 21/04/2021

poteri

-DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO;
-RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO FUNZIONALI ALLA ACQUISIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE AL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IN ESECUZIONE E NEL RISPETTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO APPROVATO DALLA SOCIETA', PREDISPONENDO E DANDO ADEGUATA PUBBLICITA' AGLI ATTI OPPORTUNI PER LA SELEZIONE DEGLI ISTITUTI CON I QUALI INSTAURARE I RAPPORTI CONTRATTUALI NONCHE' SOTTOSCRIVENDO GLI ATTI NECESSARI;
-APRIRE C/C BANCARI E POSTALI A NOME DELLA SOCIETA', SIA IN VALUTA NAZIONALE CHE ESTERA;
-EFFETTUARE OPERAZIONI FINANZIARIE E BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO: DISPORRE BONIFICI, SCONTI ED ABBUONI, FISSARE TERMINI DI PAGAMENTO E DI PROROGA PER L'INCASSO SUI CONTI INTESTATI ALLA SOCIETA', NEL RISPETTO DEL PIANO INDUSTRIALE; UTILIZZARE LE LINEE DI FIDO E SCOPERTO MESSE A DISPOSIZIONE DELLA SOCIETA', ENTRO I LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI ACCORDATI E PERFEZIONATI; EFFETTUARE DEPOSITI, VERSAMENTI E PRELIEVI PRESSO QUALUNQUE BANCA O ISTITUTO DI CREDITO; EFFETTUARE GIROCONTI FRA GLI ISTITUTI DI CREDITO CHE OPERANO CON LA SOCIETA'; FIRMARE AVVISI O LETTERE DI RICHIESTA E RITIRARE LIBRETTI, ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI, ORDINI DI PAGAMENTO E DI BONIFICO; SOTTOSCRIVERE, EMETTERE, ACCETTARE, PRESENTARE E GIRARE QUALSIASI EFFETTO COMMERCIALE, VAGLIA, ASSEGNO, TITOLO DI CREDITO O DI DEBITO E DOCUMENTO NEGOZIABILE IN GENERE; RICHIAMARE ASSEGNI ED EFFETTI, PROROGARNE LE SCADENZE; UTILIZZARE CREDITI CONTRO PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI, RICHIEDERE, PROROGARE ED ESTINGUERE FINANZIAMENTI; PRESENTARE DOCUMENTI O DISTINTE DI RIMESSE ALLO SCONTO E ALL'INCASSO; EMETTERE CAMBIALI-TRATTE E RICEVUTE BANCARIE; COSTITUIRE E SVINCOLARE DEPOSITI CAUZIONALI; SOSTITUIRE DEPOSITI ANCHE A TITOLO DI CAUZIONE, PRESSO QUALSIASI PERSONA, CASSA O ENTE ANCHE PUBBLICO, FIRMANDONE LE POLIZZE E GLI ATTI RELATIVI E RITIRARE I DEPOSITI STESSI; CONTRARRE ISCRIZIONI O CANCELLAZIONI IPOTECARIE; CEDERE EVENTUALI CREDITI SIA PRO-SOLUTO CHE PRO-SOLVENDO; ESIGERE E RISCOUTERE QUALSIASI SOMMA COMUNQUE E DA CHIUNQUE DOVUTA, EMETTENDO ALL'UOVO FATTURE, NOTE DI DEBITO E DI CREDITO A FORNITORI E UTENTI, QUIETANZE LIBERATORIE, TRATTE SU DEBITORI, SE DEL CASO RIDUCENDO, SCONTANDO E ABBUONANDO GLI IMPORTI, FISSANDO, ANTICIPANDO E PROROGANDO I TERMINI DI PAGAMENTO, INCASSANDO, QUIETANZANDO, PROTESTANDO ANCHE EFFETTI CAMBIARI E TITOLI ALL'ORDINE, NONCHE' COMPIENDO QUALSIASI ALTRA OPERAZIONE A CIO' INERENTE; RITIRARE, INCASSARE DA QUALSIASI PERSONA, ISTITUTO, PUBBLICO O PRIVATO, IVI COMPRESI INDICATIVAMENTE I MINISTERI, LA BANCA D'ITALIA, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LA TESORERIA, QUALSIASI SOMMA, TITOLO O ALTRO VALORE COMUNQUE DI RAGIONE E DI SPETTANZA DELLA SOCIETA', RILASCIANDONE QUIETANZA A DISCARICO ANCHE IN PIENA E FINALE LIBERAZIONE;
-RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA E COMPIERE PRESSO GLI UFFICI PUBBLICI E PRIVATI COMPETENTI TUTTI GLI ATTI OCCORRENTI PER OTTENERE IL RILASCIO DI LICENZE, AUTORIZZAZIONI, PERMESSI, REGISTRAZIONI O CERTIFICATI, ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE, STIPULA E SOTTOSCRIZIONE DI DISCIPLINARI, CONVENZIONI, ATTI DI SOTTOMISSIONE E QUALSIASI ATTO PREPARATORIO DI DETTI PROVVEDIMENTI, AI FINI DEL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE;
-RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DINANZI ALLA CAMERA DI COMMERCIO, ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE NONCHE' A QUALSIASI AUTORITA' FISCALE E TRIBUTARIA, CON ESPRESSA FACOLTA' DI SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE DICHIARAZIONI AI FINI IRES, IRAP E IVA, DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA E OGNI ALTRA DICHIARAZIONE RICHIESTA DALLA LEGGE E DAGLI UFFICI FISCALI E TRIBUTARI, CHIEDERE E CONCORDARE RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE, RILASCIANDONE QUIETANZA, OPPORSI E DISCUTERE LE DECISIONI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DINANZI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E A QUALSIASI GIUDICE ORDINARIO O SPECIALE; COMPIERE OGNI ALTRO ATTO PERTINENTE ALLA MATERIA RITENUTO NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA';
-SELEZIONARE E ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO, PREVIO ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI RITO, NONCHE' LICENZIARE PERSONALE DI QUALSIASI

GRADO, ANCHE DIRIGENZIALE, DETERMINANDO LE RETRIBUZIONI E FIRMANDO LE RELATIVE LETTERE DI ASSUNZIONE O DI LICENZIAMENTO E OGNI ALTRO ATTO AFFERENTE IL RAPPORTO DI LAVORO; ESERCITARE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE TUTTI I POTERI DISCIPLINARI DEL CASO E DI LEGGE, PREDISPORRE REGOLAMENTI INTERNI, ANCHE PER IL RECLUTAMENTO E CON ESPRESSA FACOLTA' DI STABILIRE MANSIONI E QUALIFICHE; CURARE I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DATORIALI DI CATEGORIA E CON LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI;

-RILASCIARE ESTRATTI DI LIBRI PAGA ED ATTESTAZIONI RIGUARDANTI TUTTO IL PERSONALE, IMPEGNI E CERTIFICAZIONI CONNESSE SIA PER GLI ENTI MUTUALISTICI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI, SIA PER GLI ALTRI ENTI O PRIVATI; CURARE L'OSSERVANZA DEGLI ADEMPIMENTI CUI LA SOCIETA' E' TENUTA QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA, CON FACOLTA', TRA L'ALTRO, DI SOTTOSCRIVERE AI FINI DI TALI ADEMPIMENTI, DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI E QUALSIVOGLIA ATTO O CERTIFICATO; DISPORRE IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DI LEGGE RELATIVI A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA SOCIETA' E AI CONSULENTI, NONCHE' DEL PROPRIO COMPENSO E DEI RIMBORSI SPESE DOCUMENTATI;

-RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI RAPPORTO CON GLI ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, INFORTUNISTICI, PRESSO LE AUTORITA' MINISTERIALI, DOGANALI, FISCALI, GIUDIZIARIE ED IN GENERE PRESSO QUALSIASI ENTE PUBBLICO, PARASTATALE O DI DIRITTO PRIVATO, OPPURE NOMINARE PROCURATORI A QUESTO FINE;

-RIVESTIRE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 /2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, LA QUALITA' DI DATORE DI LAVORO, E, CONSEGUENTEMENTE, ESERCITARE I POTERI-DOVERI DEL DATORE DI LAVORO E DEL LEGALE RAPPRESENTANTE NELLE MATERIE AFFERENTI LA SICUREZZA E L'IGIENE DEL LAVORO E DELLA PREVENZIONE INCENDI, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI TUTTI GLI ORGANI PREPOSTI ALLA VIGILANZA, ALLA VERIFICA ED AL CONTROLLO DELLA NORMATIVA RELATIVAMENTE ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, ALL'IGIENE DEL LAVORO ED ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE DI LAVORO, CON I PIU' AMPI POTERI DECISIONALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI GARANZIA E DI RISPETTO DELLA NORMATIVA PER I SETTORI INDICATI, CON POTERI DI DESTINAZIONE AUTONOMA DELLE SOMME NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI IGIENE E DI TUTELA AMBIENTALE E CON FACOLTA' DI SUB-DELEGA; ADOTTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI RELATIVI AL CORRETTO RISPETTO DELLE NORMATIVE REGOLANTI LA GESTIONE DEI RIFIUTI E AFFERENTI LA TUTELA AMBIENTALE IN GENERALE;

-RAPPRESENTARE LA SOCIETA' E AGIRE DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA, ORDINARIA, AMMINISTRATIVA O TRIBUTARIA, INCLUSE LE GIURISDIZIONI SUPERIORI, SIA COME ATTORE O RICORRENTE CHE COME CONVENUTO O RESISTENTE, NONCHE' RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE CONCORSUALI DI QUALSIASI TIPO E IN CONCORDATI STRAGIUDIZIALI CON I CREDITORI, COSI' PURE NELLE TRATTATIVE DAVANTI A QUALSIASI ARTICOLAZIONE TERRITORIALE E LOCALE DI ENTE SINDACALE O ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA, CON FACOLTA' DI ASSUMERE LE DELIBERAZIONI INERENTI, NEGOZIARE, AGGIUNGERE, SOTTOSCRIVERE, MODIFICARE ACCORDI, DARNE DISDETTA NELLE FORME CONTRATTUALI CONVENUTE E NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE APPLICABILI E DI QUELLE INERENTI GLI INDIRIZZI GESTIONALI, DEFINIRE I TERMINI DI EVENTUALI TRANSAZIONI E CONCILIAZIONI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI DI IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00); NOMINARE, REVOCARE E SOSTITUIRE PROCURATORI E AVVOCATI ELEGGENDO PRESSO DI LORO IL DOMICILIO DELLA SOCIETA';

-COMPARIRE, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', ALLE UDIENZE FISSATE PER LE CAUSE CIVILI, COMPRESSE QUELLE IN MATERIA DI LAVORO, O ALLE RIUNIONI FISSATE PER L'ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX ART. 410 C.P.C. IN CUI LA SOCIETA' E' PARTE (ANCHE PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E L'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO), PER RISPONDERE ALL'INTERROGATORIO, ANCHE QUELLO FORMALE, SU FATTI POSTI A FONDAMENTO DELLE DOMANDE E RILASCIARE OGNI DICHIARAZIONE IN NOME DELLA STESSA, CON OGNI FACOLTA' DI LEGGE, COMPRESA QUELLA DI CONCILIARE, RINUNCIARE E TRANSIGERE LE CONTROVERSIE STESSE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTICOLI 185 E 420 C.P.C. E SECONDO LE NORME CHE REGOLANO L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';

-COMPIERE PRESSO QUALSIASI ENTE PUBBLICO O PRIVATO, IVI INCLUSI POSTE, FERROVIE DELLO STATO, DOGANE, CAMERA DI COMMERCIO, BANCA D'ITALIA, CASSA DEPOSITI E PRESTITI, INTENDENZE DI FINANZA E QUALSIASI ALTRO UFFICIO POSTALE, TELEGRAFICO, FERROVIARIO, DOGANALE, QUALSIASI OPERAZIONE CONNESSA CON LO SVINCOLO, IL RITIRO, IL RILASCIO O IL DEPOSITO DEI BENI, MERCI, VALORI, VAGLIA, EFFETTI, DOCUMENTI, CERTIFICATI, LETTERE, PIEGHI, SCRITTI E COLLI DIRETTI ALLA SOCIETA', ANCHE SE RACCOMANDATI, ASSICURATI O COMUNQUE VINCOLATI, RILASCIANDO LE RELATIVE QUIETANZE E RENDENDO LE DICHIARAZIONI, PRESENTANDO LE DENUNZIE E I RECLAMI CHE SI RENDANO OPPORTUNI;

-SOTTOSCRIVERE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA E OGNI ALTRO DOCUMENTO EMESSO DALLA SOCIETA' E NECESSARIO ALLA SUA GESTIONE;

-PREDISPORRE LA STRUTTURA MACRO ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETA' DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; NOMINARE E REVOCARE I RESPONSABILI DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI PREVISTI NELLA MACROSTRUTTURA

ORGANIZZATIVA; DEFINIRE E APPROVARE LA MICROSTRUTTURA DELLA SOCIETA'; GESTIRE E COORDINARE LA STRUTTURA INTERNA ALLA SOCIETA', SIA DI LINEA CHE DI STAFF;

-ACQUISTARE, NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE, BENI MOBILI E SERVIZI DI QUALSIASI TIPO, NONCHE' AFFIDARE CONSULENZE E INCARICHI FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIALI, DI IMPORTO UNITARIO NON SUPERIORE A EURO 75.000,00 (SETTANTACINQUE/00), CON ESPRESSA FACOLTA' DI DARE CORSO ALLE RELATIVE PROCEDURE DI LEGGE, OVE NECESSARIE, CONCLUDERE E SOTTOSCRIVERE I RELATIVI CONTRATTI, PATTUIRE PREZZI E MODALITA' DI PAGAMENTO;

-PREVIO ADEMPIMENTO DELLE PROCEDURE DI LEGGE, NEGOZIARE, STIPULARE E RISOLVERE OGNI TIPO DI CONTRATTO DI IMPORTO UNITARIO NON SUPERIORE A EURO 150.000,00 (CENTOCINQUANTAMILA/00) INERENTE ALL'OGGETTO SOCIALE CON SOCIETA', ENTI PUBBLICI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PRIVATI E LIBERI PROFESSIONISTI, IMPEGNANDO A TAL FINE LA SOCIETA'; NEGOZIARE, STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA DI BENI STRUMENTALI (MACCHINARI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA') DI IMPORTO UNITARIO NON SUPERIORE A EURO 75.000,00 (SETTANTACINQUEMILA/00); NEGOZIARE, STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE, NOLEGGIO E LEASING DI BENI MOBILI (ARREDI, ATTREZZATURE, AUTOVETTURE, ETC.) E IMMOBILI PER LE ESIGENZE DELLA SOCIETA' DI IMPORTO UNITARIO NON SUPERIORE A EURO 150.000,00 (CENTOCINQUANTAMILA/00);

-SOTTOSCRIVERE I BANDI, LE GARE, LE LETTERE D'INVITO, GLI INCARICHI, GLI AFFIDAMENTI E COMUNQUE TUTTI GLI ATTI DELLE PROCEDURE, ANCHE AD EVIDENZA PUBBLICA, FUNZIONALI ALLA ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, CONSULENZE E PRESTAZIONI;

-PREDISPORRE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE A GARE DI APPALTI PUBBLICI E/O PRIVATI, NONCHE' SOTTOSCRIZIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE INERENTE L'OFFERTA E LA SUA DETERMINAZIONE ECONOMICA;

-STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI DI FORNITURA, ANCHE DI PUBBLICI SERVIZI (ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONO, ACQUA, ECC.);

-STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PRIVATA ED OBBLIGATORIA CONTRO QUALSIASI RISCHIO INERENTE L'OGGETTO SOCIALE, PER I LOCALI OCCUPATI DALLA SOCIETA', GLI AUTOVEICOLI, I BENI E I SERVIZI IN GENERE UTILIZZATI DALLA SOCIETA'; CORRISPONDERE I PREMI E RICHIEDERE I RELATIVI INDENNIZZI; CONCORDARE, IN CASO DI SINISTRO, L'INDENNITA' DOVUTA ALL'ASSICURATO, RILASCIANDO QUIETANZA PER L'IMPORTO RICEVUTO;

-FIRMARE ATTI, DOCUMENTI PER L'IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI MATERIE PRIME, SEMILAVORATI, PRODOTTI FINITI, MACCHINARI, IMPIANTI, ECC.;

-NOMINARE PROCURATORI AD ACTA O PROCURATORI GENERALI ATTRIBUENDO LORO I RELATIVI POTERI, NELL'AMBITO DI QUELLI A LUI CONFERITI, E REVOCARE TALI NOMINE;

-ASSUMERE L'INCARICO DI DELEGATO ALL'ADOZIONE, OSSERVANZA E CONTROLLO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COME DEFINITI DAL D.LGS. 196/2003 E DAL REG. UE 2016/679, GARANTE DELL'ADEMPIMENTO DI OGNI ATTO NECESSARIO IN MATERIA NONCHE' DELLA CONFORMITA' DEGLI ATTI ALLA LEGGE.

**Vice Presidente Del
Consiglio D'amministrazione**
POSTORIVO ANTONIETTA

domicilio

Nata a ROGGIANO GRAVINA (CS) il 14/04/1966
Codice fiscale: PSTNNT66D54H488Q
ROMA (RM)
VIA MONTERONE 41 CAP 00186

carica

consigliera

Data atto di nomina: 22/03/2021
Data iscrizione: 26/04/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

carica

vice presidente del consiglio d'amministrazione

Data atto di nomina: 22/03/2021
Data iscrizione: 26/04/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

Consigliere

SCHLISLER MAURO

domicilio

carica

Nato a ROMA (RM) il 29/11/1970
Codice fiscale: SCHMRA70S29H501T
ROMA (RM)
VIA OTRANTO 18 CAP 00192

consigliere

Data atto di nomina: 22/03/2021
Data iscrizione: 26/04/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

5 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale	FURIA MASSIMO
Sindaca	NUZZO GRAZIELLA
Sindaco	VESPA ANTONIO
Sindaco Supplente	BRAVETTI WALTER
Sindaca Supplente	GINEVRI LATONI PAOLA
Revisore Unico	LIMITI PAOLO

Organi di controllo

collegio sindacale

Numero in carica: 5
Data inizio carica: 22/03/2021
Data fine carica: 31/12/2023

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale

FURIA MASSIMO

domicilio

carica

registro revisori legali

Nato a FROSINONE (FR) il 03/04/1958
Codice fiscale: FRUMSM58D03D810L
ROMA (RM)
VIA CARMELO BORG PISANI 29 CAP 00169

presidente del collegio sindacale

Data atto di nomina: 22/03/2021
Data iscrizione: 26/04/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

Numero: 25440
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Sindaca

NUZZO GRAZIELLA

domicilio

Nata a SAN FELICE A CANCELLO (CE) il 25/01/1985
Codice fiscale: NZZGZL85A65H834I
SAN FELICE A CANCELLO (CE)
VIA FIUME 137 CAP 81027

carica

sindaca

Data atto di nomina: 22/03/2021
Data iscrizione: 26/04/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
Numero: 181529
Data: 07/10/2019
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco

VESPA ANTONIO

Nato a MARINO (RM) il 28/10/1971
Codice fiscale: VSPNTN71R28E958L
MARINO (RM)
VIA PIETRO NENNI 14 CAP 00047

domicilio

carica

sindaco

Data atto di nomina: 22/03/2021
Data iscrizione: 26/04/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
Numero: 145478
Data: 30/05/2007
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco Supplente

BRAVETTI WALTER

Nato a MONTE COMPATRI (RM) il 16/11/1963
Codice fiscale: BRVWTR63S16F477I
COLONNA (RM)
VIA DI VALLE DODICI 27 CAP 00030

domicilio

carica

sindaco supplente

Data atto di nomina: 22/03/2021
Data iscrizione: 26/04/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
Numero: 103215
Data: 17/12/1999
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaca Supplente

GINEVRI LATONI PAOLA

Nata a ROMA (RM) il 22/03/1966
Codice fiscale: GNVPLA66C62H501K
ROMA (RM)
VIA DEI PANFILI 104 CAP 00121 FRAZIONE 00121

domicilio

carica

sindaca supplente

Data atto di nomina: 22/03/2021
Data iscrizione: 26/04/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
Numero: 105061
Data: 17/12/1999
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Revisore Unico

LIMITI PAOLO

domicilio

Nato a ROMA (RM) il 03/03/1980
Codice fiscale: LMTPLA80C03H501W
MARINO (RM)
CORSO VITTORIA COLONNA 8 CAP 00047 FRAZIONE 00047

carica

revisore unico

Data atto di nomina: 22/03/2021
Data iscrizione: 26/04/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
Numero: 159124
Data: 18/06/2010
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

6 Titolari di altre cariche o qualifiche

**Preposto Alla Gestione Tecnica Ai SALVUCCI MAURIZIO
Sensi Del D.m. 274/97**

**Preposto Alla Gestione
Tecnica Ai Sensi Del D.m.
274/97**

SALVUCCI MAURIZIO

residenza

Nato a FOLIGNO (PG) il 09/12/1955
Codice fiscale: SLVMRZ55T09D653F
CIAMPINO (RM)
VIA BOLOGNA 27 CAP 00043

carica

preposto alla gestione tecnica ai sensi del d.m. 274/97

Data nomina: 22/12/2000

poteri

IL RAPPORTO DI IMMEDIASIMAZIONE CON L'IMPRESA DICHIARATO E' DI DIPENDENTE.

7 Fusioni, scissioni, subentri

Fusioni e scissioni

Tipi di atto	Data atto	Denominazione
Progetto di scissione mediante costituzione della nuova societa'	16/06/2009	AMBI.EN.TE S.P.A
Scissione mediante costituzione di nuova societa'	21/07/2009	AMBIENTE ENERGIA E TERRITORIO S.P.A.

Fusioni, scissioni

**progetto di scissione mediante
costituzione della nuova societa'**

estremi della pratica

AMBI.EN.TE S.P.A
Sede: CIAMPINO
Data atto: 16/06/2009
Data iscrizione: 19/06/2009

**scissione mediante costituzione di
nuova societa'**

AMBIENTE ENERGIA E TERRITORIO S.P.A.
Sede: CIAMPINO

estremi della pratica

Data delibera: 21/07/2009
Data iscrizione: 25/08/2009
Data atto di esecuzione: 07/04/2010
Data modifica: 21/04/2010

8 Attività, albi ruoli e licenze

Data d'inizio dell'attività dell'impresa	01/09/1997
Attività esercitata	GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI DEL COMUNE DI CIAMPINO. SERVIZIO DI ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAPS. SERVIZIO SCUOLA BUS. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA E DI PORTINERIA NEI PLESSI DELLE SCUOLE COMUNALI, STATALI ED ELEMENTARI. SER...

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 01/09/1997

attività esercitata nella sede legale

GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI DEL COMUNE DI CIAMPINO. SERVIZIO DI ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAPS. SERVIZIO SCUOLA BUS. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA E DI PORTINERIA NEI PLESSI DELLE SCUOLE COMUNALI, STATALI ED ELEMENTARI. SERVIZI DI PULIZIA E DISINFEZIONE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO. LAVORAZIONE PER SEMINATIVI. SERVIZIO DI MENSE SCOLASTICHE.

commercio al dettaglio in sede fissa (D.LGS. 114/1998)

Informazioni risultanti da comunicazione di apertura presentata il 21/12/2000 al comune di Ciampino
Numero protocollo: 16660

Data decorrenza: 19/02/2001
esercizio di commercio al dettaglio di vicinato
Superficie totale dell'esercizio: mq. 110
Tabelle speciali: farmacia
Superficie per tabelle speciali: mq. 110

Albi e Ruoli

Albo Autotrasportatori

Numero: 581919/
Provincia: RM
Data: 23/05/2000
Ente: MINISTERO DEI TRASPORTI

9 Sede ed unità locali in provincia

Indirizzo Sede legale	CIAMPINO (RM) LARGO FELICE ARMATI 1 CAP 00043 Telefono: 06 7932891
Domicilio digitale/PEC	aziendaservizipubblicispa@legalmail.it
Partita IVA	02315031001
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	RM - 864634
Unità Locale n. RM/1	VIA DEI LAGHI 53 CIAMPINO (RM) CAP 00043

Unita' Locale n. RM/2	VIA DI MORENA 162-164 CIAMPINO (RM) CAP 00043
Unita' Locale n. RM/3	VIA MURA DEI FRANCESI 164/HB CIAMPINO (RM) CAP 00043
Unita' Locale n. RM/4	PIAZZA J. F. KENNEDY 17 CIAMPINO (RM) CAP 00043
Unita' Locale n. RM/5	VIA MONTE GRAPPA 72 CIAMPINO (RM) CAP 00043
Unita' Locale n. RM/6	VIA F.LLI WRIGHT CIAMPINO (RM) CAP 00043
Unita' Locale n. RM/7	VIA ISONEO CIAMPINO (RM) CAP 00043
Unita' Locale n. RM/8	VIA TUSCOLANA KM. 27,900 ROCCA PRIORA (RM) CAP 00040
Unita' Locale n. RM/10	VIA NETTUNENSE KM. 4,800 CASTEL GANDOLFO (RM) CAP 00040
Unita' Locale n. RM/11	VIA CASILINA 65 SAN CESAREO (RM) CAP 00030
Unita' Locale n. RM/13	VIA ANDREA MANTEGNA 1 ZAGAROLO (RM) CAP 00039
Unita' Locale n. RM/14	VIA MAREMMANA SUPERIORE SNC OLEVANO ROMANO (RM) CAP 00035
Unita' Locale n. RM/16	VIA L. MONTANARI 1 ROCCA DI PAPA (RM) CAP 00040
Unita' Locale n. RM/17	VIA VECCHIA DI VELLETRI 10 ROCCA DI PAPA (RM) CAP 00040
Unita' Locale n. RM/20	VIA PRENESTINA NUOVA 301 PALESTRINA (RM) CAP 00036
Unita' Locale n. RM/21	VIA CARLO PIRZIO BIROLI 37 CIAMPINO (RM) CAP 00043
Unita' Locale n. RM/22	VIA LISBONA SNC CIAMPINO (RM) CAP 00043
Unita' Locale n. RM/23	VIA DELLE MACERE 20 FORMELLO (RM) CAP 00060
Unita' Locale n. RM/25	VIA MARCANDREOLA 4 CIAMPINO (RM) CAP 00043

Sedi secondarie ed unità locali

Unita' Locale n. RM/1

Indirizzo

Farmacia
Data apertura: 19/11/1998
CIAMPINO (RM)
VIA DEI LAGHI 53 CAP 00043
Telefono: 06 7932891

Attività esercitata

Registro Esercenti Il Commercio

FARMACIA.
Numero: 259022
Provincia: RM
Data: 20/04/1998

licenze/autorizzazioni

Licenza/autorizzazione: COMUNE
Numero: 1257 del 19/11/1998
Tipo: autorizzazione amministrativa

Unita' Locale n. RM/2

Indirizzo

Farmacia
Data apertura: 19/11/1998
CIAMPINO (RM)
VIA DI MORENA 162-164 CAP 00043
Telefono: 06 7932891

Attività esercitata

Registro Esercenti Il Commercio

FARMACIA.
Numero: 259022
Provincia: RM
Data: 20/04/1998

licenze/autorizzazioni

Licenza/autorizzazione: COMUNE
Numero: 1256 del 19/11/1998
Tipo: autorizzazione amministrativa

Unita' Locale n. RM/3

Indirizzo

Attivita' esercitata

*commercio al dettaglio in sede fissa
(D.LGS. 114/1998)*

Registro Esercenti Il Commercio

licenze/autorizzazioni

licenze/autorizzazioni

Farmacia
Data apertura: 19/11/1998
CIAMPINO (RM)
VIA MURA DEI FRANCESI 164/HB CAP 00043
Telefono: 06 7932891

FARMACIA.
Superficie di vendita: mq. 140
Settore merceologico: non alimentare
Numero: 259022
Provincia: RM
Data: 20/04/1998

Licenza/autorizzazione: COMUNE
Numero: 1255 del 19/11/1998
Tipo: autorizzazione amministrativa
Licenza/autorizzazione: COMUNE
Numero: 28298 del 09/10/2003
Tipo: 021 farmacia

Unita' Locale n. RM/4

Indirizzo

Attivita' esercitata

Registro Esercenti Il Commercio

licenze/autorizzazioni

Farmacia
Data apertura: 19/11/1998
CIAMPINO (RM)
PIAZZA J. F. KENNEDY 17 CAP 00043
Telefono: 06 7932891

FARMACIA.
Numero: 259022
Provincia: RM
Data: 20/04/1998
Licenza/autorizzazione: COMUNE
Numero: 1254 del 19/11/1998
Tipo: autorizzazione amministrativa

Unita' Locale n. RM/5

Indirizzo

Attivita' esercitata

*commercio al dettaglio in sede fissa
(D.LGS. 114/1998)*

Registro Esercenti Il Commercio

licenze/autorizzazioni

Farmacia
Data apertura: 19/11/1998
CIAMPINO (RM)
VIA MONTE GRAPPA 72 CAP 00043
Telefono: 06 7932891

FARMACIA.
Superficie di vendita: mq. 50
Settore merceologico: non alimentare
Numero: 259022
Provincia: RM
Data: 20/04/1998
Licenza/autorizzazione: COMUNE
Numero: 1253 del 19/11/1998
Tipo: autorizzazione amministrativa

Unita' Locale n. RM/6

Indirizzo

Attivita' esercitata

Scuola Od Istituto Didattico
Data apertura: 02/11/1999
CIAMPINO (RM)
VIA F.LLI WRIGHT CAP 00043
Telefono: 06 7932891

ASILO NIDO

licenze/autorizzazioni

Licenza/autorizzazione: COMUNE
Numero: 76 del 01/10/1999
Tipo: gestione asili-nido comunali.

Unita' Locale n. RM/7

Indirizzo

Scuola Od Istituto Didattico
Data apertura: 02/11/1999
CIAMPINO (RM)
VIA ISONEO CAP 00043
Telefono: 06 7932891

Attivita' esercitata

ASILO NIDO

licenze/autorizzazioni

Licenza/autorizzazione: COMUNE
Numero: 76 del 01/10/1999
Tipo: gestione asili nido comunali

Unita' Locale n. RM/8

Indirizzo

Farmacia
Insegna: FARMACIA COMUNALE
ROCCA PRIORA (RM)
VIA TUSCOLANA KM. 27,900 CAP 00040
frazione BUERO
Telefono: 06 7932891

Attivita' esercitata

VENDITA AL MINUTO TABELLA SPECIALE FARMACIE

licenze/autorizzazioni

Licenza/autorizzazione: COMUNE
Numero: 12191 del 11/11/1999
Tipo: comunicazione (comune di rocca priora)

Unita' Locale n. RM/10

Indirizzo

Farmacia
Insegna: FARMACIA COMUNALE
Data apertura: 20/01/2001
CASTEL GANDOLFO (RM)
VIA NETTUNENSE KM. 4,800 CAP 00040

Attivita' esercitata

FARMACIA.

licenze/autorizzazioni

Licenza/autorizzazione: COMUNE
Numero: ***** del 04/12/2000

Tipo: comunicazione al comune

licenze/autorizzazioni

Licenza/autorizzazione: PROVINCIA
Numero: 6785 del 23/04/2004
Tipo: 021 farmacia

Unita' Locale n. RM/11

Indirizzo

Farmacia
Insegna: FARMACIA COMUNALE
SAN CESAREO (RM)
VIA CASILINA 65 CAP 00030

Attivita' esercitata

DAL 19.02.01 FARMACIA.

licenze/autorizzazioni

Licenza/autorizzazione: COMUNE
Numero: 16660 del 28/12/2000
Tipo: com. d. lgs. 114/98

Unita' Locale n. RM/13

Indirizzo

Farmacia, Negozio
Data apertura: 01/04/2003
ZAGAROLO (RM)
VIA ANDREA MANTEGNA 1 CAP 00039

Attivita' esercitata

FARMACIA, PRODOTTI DI ERBORISTERIA E PROFUMERIA E PRODOTTI ALIMENTARI
CONFEZIONATI.

*commercio al dettaglio in sede fissa
(D.LGS. 114/1998)*

Data dichiarazione presentazione: 26/02/2003
Superficie di vendita: mq. 115
Settore merceologico: alimentare / non alimentare
Informazioni risultanti da comunicazione di apertura
presentata il 26/02/2003 al comune di Zagarolo
Numero protocollo: 3701
Data decorrenza: 01/04/2003
esercizio di commercio al dettaglio di vicinato
Superficie di vendita settore alimentare: mq. 115
Superficie totale dell'esercizio: mq. 115
Licenza/autorizzazione: COMUNE
Numero: 3701 del 26/02/2003
Tipo: 021 farmacia

licenze/autorizzazioni

Unita' Locale n. RM/14

Indirizzo

Farmacia
Data apertura: 13/12/2003
OLEVANO ROMANO (RM)
VIA MAREMMANA SUPERIORE SNC CAP 00035
FARMACIA E COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI.

Attività esercitata

*commercio al dettaglio in sede fissa
(D.LGS. 114/1998)*

Data dichiarazione presentazione: 13/12/2003
Superficie di vendita: mq. 300
Settore merceologico: alimentare / non alimentare
Licenza/autorizzazione: COMUNE
Numero: 3/114 del 13/12/2003
Tipo: 021 farmacia

licenze/autorizzazioni

licenze/autorizzazioni

Licenza/autorizzazione: COMUNE
Numero: 3/114 del 13/12/2003
Tipo: 020 commercio al minuto

Unita' Locale n. RM/16

Indirizzo

Farmacia
Data apertura: 11/10/2004
ROCCA DI PAPA (RM)
VIA L. MONTANARI 1 CAP 00040

Attività esercitata

*commercio al dettaglio in sede fissa
(D.LGS. 114/1998)*

FARMACIA.
Data dichiarazione presentazione: 09/09/2004
Superficie di vendita: mq. 135
Settore merceologico: non alimentare
Informazioni risultanti da comunicazione di apertura
presentata il 09/09/2004 al comune di Rocca Di Papa
Numero protocollo: 19296
Data decorrenza: 11/10/2004
esercizio di commercio al dettaglio di vicinato
Superficie totale dell'esercizio: mq. 135
Tabelle speciali: farmacia
Licenza/autorizzazione: COMUNE
Numero: 19296 del 09/09/2004
Tipo: 021 farmacia

licenze/autorizzazioni

Unita' Locale n. RM/17

Indirizzo

Farmacia
Data apertura: 04/03/2006
ROCCA DI PAPA (RM)
VIA VECCHIA DI VELLETRI 10 CAP 00040
LOCALITA' CAMPI D'ANNIBALE

Attività esercitata

FARMACIA.

*commercio al dettaglio in sede fissa
(D.LGS. 114/1998)*

licenze/autorizzazioni

Data dichiarazione presentazione: 03/03/2006
Superficie di vendita: mq. 50
Settore merceologico: non alimentare
Licenza/autorizzazione: COMUNE
Numero: 4994 del 03/03/2006
Tipo: 021 farmacia

licenze/autorizzazioni

Licenza/autorizzazione: COMUNE
Numero: 24982 del 06/11/2007
Tipo: 021 farmacia

Unita' Locale n. RM/20

Indirizzo

Farmacia
Data apertura: 24/09/2012
PALESTRINA (RM)
VIA PRENESTINA NUOVA 301 CAP 00036

Attivita' esercitata

FARMACIA

Attivita' secondaria esercitata

ESTETISTA

*commercio al dettaglio in sede fissa
(D.LGS. 114/1998)*

Data dichiarazione presentazione: 24/09/2012
Superficie di vendita: mq. 166

licenze/autorizzazioni

Settore merceologico: non alimentare
Licenza/autorizzazione: COMUNE
Numero: 11939 del 31/07/2012

licenze/autorizzazioni

Tipo: autorizzazione apertura farmacia

Licenza/autorizzazione: COMUNE
Numero: 12028 del 03/08/2012

licenze/autorizzazioni

Tipo: scia apertura esercizio di vicinato

Licenza/autorizzazione: COMUNE
Numero: 12029 del 03/08/2012

responsabile tecnica estetista

Tipo: scia apertura attivita' di estetista

BARTOLI ILARIA

Nata a PALESTRINA (RM) il 20/04/1997

domicilio

Codice fiscale: BRTLRI97D60G274X

PALESTRINA (RM) VIA QUADRELLE 150 00036

carica

responsabile tecnica estetista

Data nomina: 10/02/2020

Durata in carica: fino alla revoca

Unita' Locale n. RM/21

Indirizzo

Esercizio Di Vicinato
Data apertura: 28/04/2012
CIAMPINO (RM)
VIA CARLO PIRZIO BIROLI 37 CAP 00043

Attivita' esercitata

PARAFARMACIA

denuncia attivita'

Segnalazione certificata di inizio attivita' in data 24/04/2012

Presentata presso COMUNE

Unita' Locale n. RM/22

Indirizzo

Mensa
Data apertura: 06/03/2015
CIAMPINO (RM)
VIA LISBONA SNC CAP 00043

Attivita' esercitata

SERVIZIO DI UNA MENSA SCOLASTICA PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DEL COMUNE DI CIAMPINO.

denuncia attivita'

Segnalazione certificata di inizio attivita' in data 06/03/2015

Presentata presso COMUNE

licenze/autorizzazioni

Licenza/autorizzazione: COMUNE
Numero: 4452 del 06/03/2015
Tipo: comunicazione

Unita' Locale n. RM/23

Indirizzo

Magazzino
Data apertura: 21/04/2016
FORMELLO (RM)
VIA DELLE MACERE 20 CAP 00060

Attività esercitata

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MEDICINALI
ULTERIORI SPECIFICHE:
COMMERCIO ALL'INGROSSO PER LA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA DI PRODOTTI FARMACEUTICI

denuncia attività

Segnalazione certificata di inizio attività in data 20/04/2016
Presentata presso COMUNE

licenze/autorizzazioni

Licenza/autorizzazione: MINISTERO DELLA SALUTE
Numero: 011613 del 13/01/2016

licenze/autorizzazioni

Tipo: 101 commercio all'ingrosso
Licenza/autorizzazione: REGIONE
Numero: G10032 del 10/08/2015
Tipo: autorizzazione regionale

Unita' Locale n. RM/25

Indirizzo

Farmacia
Data apertura: 22/11/2017
CIAMPINO (RM)
VIA MARCANDREOLA 4 CAP 00043

Attività esercitata

FARMACIA

denuncia attività

Segnalazione certificata di inizio attività in data 17/11/2017
Presentata presso COMUNE

Segnalazione certificata di inizio attività in data 21/11/2017
Presentata presso COMUNE

licenze/autorizzazioni

Licenza/autorizzazione: COMUNE
Numero: 34179 del 17/11/2017

licenze/autorizzazioni

Tipo: autorizzazione farmacia
Licenza/autorizzazione: COMUNE
Numero: 34534 del 21/11/2017
Tipo: scia esercizi vicinato vendita parafarmaci

10 Protocollo evaso

**Protocollo n. 343094/2023
del 19/07/2023**

moduli

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S2 - modifica società', consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

atti

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative) **revoca delle delibere assunte il 18 novembre 2022 rep. 9282**
Data atto: 18/07/2023
Data iscrizione: 27/07/2023
atto pubblico
Notaio: FIORI ALESSANDRO
Repertorio n: 10461
Località: ROMA (RM)
Località di registrazione: ROMA (RM)

Iscrizioni

Data iscrizione: 27/07/2023

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE:

014 - PROPOSTA DI CONCORDATO

DEPOSITO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RICEVUTA DAL NOTAIO ALESSANDRO FIORI DI ROMA, CON ATTO IN DATA 18 NOVEMBRE 2022, REPERTORIO N. 9282/6991 MEDIANTE IL QUALE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' ALL'UNANIMITA' HA DELIBERATO:

- DI PRESENTARE INNANZI AL TRIBUNALE COMPETENTE RICORSO EX ART. 44, COMMA 1 LETT. A) DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA, RECANTE DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO "IN BIANCO", RISERVANDOSI QUINDI DI PRESENTARE LA PROPOSTA, IL PIANO E GLI ACCORDI SUCCESSIVAMENTE, NEI TERMINI CHE SARANNO FISSATI DAL TRIBUNALE;
- DI OPTARE, RICORRENDONE LE CONDIZIONI, PER UN CONCORDATO IN CONTINUITA' ..OMISSIS..

